



SERVIZI ECOLOGICI  
Società Cooperativa

**PROVINCIA DI RIMINI  
COMUNE DI RIMINI  
COMUNE DI SANTARCANGELO  
COMUNE DI VERUCCHIO**

**STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE AL  
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI  
SENSI DELL'ART.26-BIS DEL D.LGS. 152/06  
DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA**

**D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. Art. 26-bis  
Legge Regionale n. 4/2018 Art. 14**

*Recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del Fiume  
Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e  
distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione  
delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini,  
Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN)*



cf: 92071350398  
email: [protocollo@bonificaromagna.it](mailto:protocollo@bonificaromagna.it)  
pec: [bonificaromagna@legalmail.it](mailto:bonificaromagna@legalmail.it)  
[www.bonificaromagna.it](http://www.bonificaromagna.it)

Faenza, il 29/03/2022

Via Firenze, 3 – 48018 Faenza (RA)  
tel. +39 0546 665410 – fax +39 0546 665371

[www.serecol.it](http://www.serecol.it) – e-mail [info@serecol.it](mailto:info@serecol.it)

R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 – Albo soc. coop.ve n. A100247 - R.E.A. RA n° 105903

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**

DOCUMENTO REDATTO DA:



**SERVIZI ECOLOGICI**

Società Cooperativa

Via Firenze, 3 - 48018 Faenza (RA) - tel. +39 0546 665410 - fax +39 0546 665371 - R.E.A. RA n° 105903  
R.I./C.F./P.IVA: 00887980399 - Albo soc. coop.ve n. A100247 - <http://www.serecol.it> - e-mail [info@serecol.it](mailto:info@serecol.it)

GRUPPO DI LAVORO:


**Dott.ssa Stefania Ciani**



**Dott. Stefano Costa**



**Dott. Ing. Micaela Montesi**



**Dott. Mattia Benamati**



## Sommario

<b>A.</b>	<b>PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 26-bis .....</b>	<b>5</b>
A.1.	Attivazione della procedura .....	5
A.2.	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO .....	8
A.2.1.	Inquadramento territoriale delle opere .....	8
A.3.	PREVISIONI E VINCOLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA	10
A.3.1.	Strumenti di pianificazione a scala regionale – Regione Emilia Romagna .....	10
	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) .....	10
	PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA) .....	12
	PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR) .....	14
	PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR) .....	15
	PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) – VARIANTE DI VERSANTE IN DISSESTO E FASCE FLUVIALI – AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA-CONCA .....	15
A.3.2.	Strumenti di pianificazione a scala provinciale – Provincia Rimini .....	20
	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) .....	20
A.3.3.	Strumenti di pianificazione a scala comunale – Comune di Verucchio .....	33
	PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) .....	33
	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) .....	44
	PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) .....	48
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC) .....	49
A.3.4.	Strumenti di pianificazione a scala comunale – Comune di Santarcangelo .....	51
	PIANO STRUTTURALE COMUNE DI SANTARCANGELO .....	51
	REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI SANTARCANGELO .....	61
	PIANO OPERATIVO COMUNALE COMUNE DI SANTARCANGELO .....	64
	ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI SANTARCANGELO .....	64
A.3.5.	Strumenti di pianificazione a scala comunale – Comune di Rimini .....	66
	PIANO STRUTTURALE COMUNE DI RIMINI .....	66
	REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNE DI RIMINI .....	73
	PIANO OPERATIVO COMUNALE E PIANO URBANISTICO GENERALE COMUNE DI RIMINI .....	75
	PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI RIMINI .....	76
A.3.6.	Vincoli naturalistici e ambientali .....	78
A.3.7.	Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica .....	80
<b>B.</b>	<b>INQUADRAMENTO PROGETTUALE .....</b>	<b>81</b>
B.1.	Introduzione .....	81
B.2.	Inquadramento progettuale .....	81
B.2.1.	Dimensionamento di massima della rete di distribuzione irrigua primaria .....	82
B.2.2.	Valutazione del possibile utilizzo di parte dei volumi di ex cava a fini della laminazione delle piene .....	85
<b>C.</b>	<b>ELENCO PARERI E NULLA OSTA .....</b>	<b>88</b>
<b>D.</b>	<b>IMPATTI AMBIENTALI ATTESI – DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA .....</b>	<b>89</b>
<b>E.</b>	<b>ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL</b>	

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR) ..... 94

F. ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE 95

## **A. PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE ART. 26-bis**

### **A.1. Attivazione della procedura**

Il Consorzio di Bonifica della Romagna è titolare di una concessione di derivazione irrigua attraverso una apposita traversa di derivazione sul fiume Marecchia, posta il Loc. Ponte Verucchio, tramite la quale vengono alimentati due canali di distribuzione irrigua posti rispettivamente in sinistra e destra dell'alveo fluviale.

In ottemperanza ai contenuti della concessione di derivazione rilasciata dai competenti uffici della Regione Emilia Romagna, il prelievo di acqua dal fiume ad uso irriguo è consentito nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre, fatto salvo che sia garantito il rilascio verso valle di una portata non inferiore al Deflusso Minimo Vitale (DMV nel seguito), che per il Marecchia a Ponte Verucchio è stato stimato in 903 l/s.

Il regime di deflusso caratteristico del fiume Marecchia, nonché l'andamento idrologico degli ultimi anni, è tale per cui già dai primi giorni del mese di giugno i deflussi in corrispondenza della traversa di derivazione di Ponte Verucchio risultano inferiori al DMV sopra indicato, per cui risulta necessario interrompere la derivazione.

Per fare fronte a tale criticità, ormai divenuta costante negli anni, e considerando al tempo stesso il fenomeno della subsidenza causato anche dall'ulteriore futuro incremento di prelievo di acqua da pozzi, si ritiene che sia necessario predisporre degli invasi di accumulo ove stoccare la risorsa nei mesi in cui è disponibile (generalmente quelli invernali ed autunnali) per poi rilasciarla gradualmente nei canali di derivazione consortili, nei mesi in cui le portate in alveo risultano pari o inferiori al DMV.

A tal fine il Consorzio di Bonifica della Romagna ha individuato una possibile soluzione costituita dal recupero di invasi esistenti delle ex cave evidenziate in Figura **A-1** entrambi in comune di Santarcangelo:

- lago Santarini;
- lago In.Cal Instag (anche chiamato lago Azzurro);

Gli altri due laghi presenti in figura successiva, sempre In.Cal, sono stati stralciati dal progetto in quanto utilizzati come protezione ambientale e ricarica della falda.




Figura A-1: Laghi di ex cava in destra al fiume Marecchia con rappresentazione dei canali di bonifica

Ai sensi della *Legge Regionale dell'Emilia-Romagna del 20 Aprile 2018 n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"* il progetto ricade nella seguente categoria:

A.1. 4)

*Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzata alla messa in sicurezza dei siti inquinati;*

Il progetto dovrebbe quindi essere sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale.

L'area in esame ricade all'interno dell'area classificata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia).

Ai sensi della *Determinazione dirigenziale n. 15158 del 21/09/2018 "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione delle linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del ministero dell'ambiente"* per tutti i progetti che ricadono negli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. 4/2018 e sono localizzati all'interno di aree della Rete Natura 2000 che a categoria è necessario attivare procedura di Valutazione di impatto Ambientale nell'ambito del PAUR (Procedimento Ambientale Unico Regionale).

Data la localizzazione dell'area inoltre, all'interno di una Zona Speciale di Conservazione, sarà presentato uno Studio di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, attuato con L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m.i., realizzato secondo schema di cui alla DGR 1191 del 30 luglio 2007.

Saranno inoltre da valutare gli aspetti paesaggistici con Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 (attuativo dell'art.146 del Dlgs 42/2004).

Il proponente intende pertanto attivare procedura di valutazione preliminare art. 26-bis (definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale) e successiva istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e relativa Valutazione di Impatto Ambientale.



## **A.2. UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO**

### **A.2.1. Inquadramento territoriale delle opere**

L'area in esame si trova in destra idrografica del fiume Marecchia, ed è ricompresa tra i Comuni di Verucchio, Santarcangelo e Rimini, attraversata dalla S.p. 49 che attraversa l'area tra i due bacini di cava oggetto del progetto in esame.

L'area in esame è identificata dalle immagini satellitari e dell'inquadramento CTR seguenti<sup>1</sup>.




Figura A-2: Immagine satellitare di inquadramento territoriale [fonte Google Earth]

<sup>1</sup> Fonti: Google Earth e <http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it> - Siti consultati il giorno 14/03/22.





Figura A-3: Immagine satellitare di inquadramento territoriale [fonte Google Earth]




Figura A-4: Carta Tecnica Regionale [<https://mappe.regione.emilia-romagna.it/>]

## **A.3. PREVISIONI E VINCOLI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA**

### **A.3.1. Strumenti di pianificazione a scala regionale – Regione Emilia Romagna**

#### **PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)<sup>2</sup>**

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/1/1993.

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:


- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

---

<sup>2</sup> Fonte: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/PTPR> - Sito consultato il giorno 14/03/22.



Figura A-5: PTPR Piano Territoriale Paesistico Regionale – Cartografia delle tutele del PTPR 1993<sup>3</sup>



**Tavola Tutele Paesaggistiche**

Art.6 Utile di paesaggio	Art.21h1 Aree archeologiche
Art.9 Sistema collinare	Art.21a Complessi archeologici
Art.12 Sistema costiero	Art.20 Dossi
Art.9 Sistema dei crinali	Art.25 Tutela naturalistica
Art.32 Aree studio	Art.16 Zona di interesse paesaggistico
Art.12 Proprietà di tutela	Art.18 Invest ed opivi di laghi - bacini e corsi d'acqua
Art.30 Parchi nazionali	Art.17 Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi - bacini e corsi d'acqua
Art.30 Parchi regionali	Art.16 Edifici delle colonie marine
Art.23c Sanitico	Art.13 Zona di riqualificazione dalla costa e arenile
Art.15a Ambiti delle colonie marine	Art.14 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione immagine turistica
Art.22 Edifici di interesse storico	Art.15 Zona di tutela della costa e arenile
Art.22 Insediamenti storici	Art.20 Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Art.21d Elementi della conformazione	
Art.21c Tutela della struttura contadina	<b>Cartografia di sfondo</b>
Art.21h2 Aree con materiali archeologici	Province
Art.21b1 Aree archeologiche	Comuni semplificati
Art.21a Complessi archeologici	

L'area è classificata come Art.17 zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi – bacini e corsi d'acqua (Art. 17 NtA PTPR).

Gli aspetti paesaggistici saranno valutati con Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 (attuativo dell'art.146 del Dlgs 42/2004).

<sup>3</sup> Fonte: <https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/apps/PTPR93/index.html> - Sito consultato il giorno 14/03/22.

**PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA)<sup>4</sup>**

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione, e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del PTA nel novembre 2003, dopo un lavoro svolto in collaborazione con le Province e le Autorità di bacino ed il supporto tecnico e scientifico dell'ARPA regionale, delle ARPA provinciali, e di esperti e specialisti in vari settori (nonché di Università regionali), e coordinato dal Servizio regionale competente - in collaborazione con altri settori regionali (tra cui in particolare l'agricoltura e la sanità).

Successivamente all'approvazione del Documento preliminare, si sono tenute le Conferenze di Pianificazione indette dalle Province.

Sulla base delle osservazioni, la Giunta ha proposto al Consiglio un testo ampiamente rivisto per l'adozione, che è avvenuta il 22 dicembre 2004 con Delibera del Consiglio 633. Dopo l'adozione è stata espletata la fase di deposito, ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, presso Comuni, Province e Comunità Montane, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione (2 febbraio 2005), al fine di raccogliere ulteriori osservazioni dagli enti e organismi pubblici, dalle associazioni economiche e sociali e dai singoli cittadini. Simultaneamente, il Piano adottato è stato inviato alle Autorità di Bacino per il parere vincolante previsto dal D. Lgs. 152/99.

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Gli obiettivi fissati nel Piano sono dunque:

- l'attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati;
- il conseguimento del miglioramento dello stato delle acque e delle adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni;
- il perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento, si riportano alcuni elaborati del piano.

<sup>4</sup> Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/acque/temi/piano-di-tutela-delle-acque> - Sito visitato il giorno 14/03/22.


Figura A-6: PRTA Piano Tutela delle Acque – bacinizzazione principale e reticolo idrografico



Figura A-7: PRTA Piano Tutela delle Acque – areali irrigui e consortili attuali



Figura A-8: PRTA Piano Tutela delle Acque – aree sensibili ai sensi dell'Art. 18 c. 2 del D.Lgs. 152/99



L'area in esame è localizzata sul fiume Marecchia in provincia di Rimini.

L'area in esame è identificata come areale irriguo; non ricade nelle aree sensibili.

Il progetto prevede utilizzo dei bacini di cava esauriti come accumulo di acqua dal fiume Marecchia per uso irriguo, al fine di garantire il fabbisogno idrico di un importante areale irriguo (oltre 1.000 ha). Per vincoli specifici per la risorsa idrica si rimanda alla pianificazione provinciale e comunale.

**PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR)<sup>5</sup>**

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevede di raggiungere entro il 2020 importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM<sub>10</sub>), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM<sub>10</sub>, dal 64% al 1%.

La parola chiave del PAIR 2020 è "integrazione", nella convinzione che per rientrare negli standard di qualità dell'aria sia necessario agire su tutti i settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico oltre che al cambiamento climatico e sviluppare politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano.

Il PAIR2020 per raggiungere gli obiettivi fissati, prevede ben 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, differenziate in sei ambiti di intervento:

- gestione sostenibile delle città;
- mobilità di persone e merci;
- risparmio energetico e riqualificazione energetica;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi della pubblica amministrazione (Green Public Procurement).

Si riporta l'articolo 20 della sezione III delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR.

**Articolo 20: Saldo zero**

1. Nelle aree di superamento si possono realizzare nuovi impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomasse di potenza termica nominale superiore a 250 kWt a condizione che sia assicurato il saldo pari almeno a zero a livello di emissioni inquinanti per il PM<sub>10</sub> ed NO<sub>2</sub>, ferma restando la possibilità di compensazione con altre fonti emissive.
2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo, così come specificato al paragrafo 9.7.1 del Piano.
3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM<sub>10</sub> ed NO<sub>x</sub> del progetto presentato.
4. Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi territoriali volontari per il conseguimento di un impatto emissivo pari a zero per gli impianti non ricompresi nel comma 1. L'accordo potrà costituire requisito preferenziale per i fini di cui all'art. 19 comma 5 ed essere positivamente valutato ai fini della concessione di misure premianti, da definire nell'accordo stesso in collaborazione con gli enti sottoscrittori, per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti di autorizzazione.

Il Progetto di fattibilità tecnico economica in esame prevede l'utilizzo dei bacini di cava dismessi ai fini di accumulo dell'acqua presa dal fiume Marecchia da presa esistente per permettere di accumulare acqua durante i periodi di maggiore portata del fiume, garantendo il deflusso minimo vitale e l'irrigazione dei terreni serviti (più di 1.000 ha).

La realizzazione di questi interventi non prevede l'emissione di inquinanti atmosferici in fase di cantiere, fatta eccezione per i mezzi utilizzati, le cui emissioni sono paragonabili ai mezzi agricoli normalmente utilizzati nelle aree servite. In fase di esercizio l'opera non avrà emissioni in atmosfera. È pertanto garantito il saldo zero per le nuove emissioni, in conformità con quanto previsto dal PAIR dell'Emilia Romagna.

<sup>5</sup> Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/temi/pair2020> - Sito visitato il giorno 28.11.19.



**PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)<sup>6</sup>**

L'Assemblea Legislativa, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.16.

Come previsto dalla dall'art. 25, comma 5, della Legge Regionale n. 20/2000, il PRGR è entrato vigore il 6 maggio 2016, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT n.129 del 06.05.16). Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede quanto segue.

Il principio dell'economia circolare per una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata al risparmio di nuove risorse attraverso la quale gli stessi rientrano, una volta recuperati, nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse in attuazione della L.R. n. 16/2015.

Al fine di ottimizzare la prevenzione e il recupero dei rifiuti il Piano ha definito al capitolo 10 un Programma di specifici accordi e contratti di programma territoriali ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. 152/2006 tra enti pubblici, imprese del settore, consorzi fra imprese, soggetti pubblici e privati ed associazioni di categoria aventi ad oggetto la sperimentazione, la promozione e lo sviluppo di processi produttivi innovativi tesi a ridurre, sia nell'ambito del processo produttivo che nella successiva filiera di utilizzazione del prodotto, la produzione del rifiuto e il recupero dello stesso.

Il progetto di fattibilità tecnico economica in esame non prevede la realizzazione di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti né in fase di cantiere né in quella di esercizio, fatta eccezione per i normali rifiuti derivanti dalle operazioni di cantiere, gestiti direttamente dall'impresa appaltatrice.

Il progetto è pertanto conforme al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti dell'Emilia Romagna.

**PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.) – VARIANTE DI VERSANTE IN DISSESTO E FASCE FLUVIALI – AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE MARECCHIA-CONCA<sup>7</sup>**

La Variante riguarda l'aggiornamento cartografico delle aree di versante in Provincia di Rimini e in Alta Valmarecchia, e l'integrazione e aggiornamento cartografico delle fasce di pertinenza fluviale del Rio Melo in Provincia di Rimini. Nell'Alta Val Marecchia i Comuni interessati sono: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello. L'aggiornamento delle aree di versante è relativo all'Inventario del Dissesto Tavv. 1-1, 1-6 e alle "Aree in Dissesto da Assoggettare a Verifica" Tavv. 4-1, 4-6. Il Rio Melo attraversa i Comuni di Coriano, Rimini e Riccione e l'aggiornamento riguarda l'Allegato 3 e Allegato 4. L'avviso di adozione della Variante P.A.I. è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

B.U.R. Emilia-Romagna del 3 dicembre 2014 (Parte Seconda), B.U.R. Toscana del 3 dicembre 2014 (Parte Seconda), B.U.R. Marche del 4 dicembre 2014, a partire da tali date decorrono territorialmente, l'efficacia e l'esecutività delle Norme di Piano P.A.I. di salvaguardia relative agli ambiti cartografici. La variante è stata adottata con Deliberazione Comitato Istituzionale n. 1 del 04/11/2014.

<sup>6</sup> Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti> - Sito visitato il giorno 14/03/22.


<sup>7</sup> Fonte: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/pianificazione/autorita-bacino-marecchia-conca/PAI-Variante-p> - Sito consultato il giorno 15/03/22.

Figura A-9: Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Variante – Carta Inventario dei dissesti – Tavola 1-2




Nell'area non è indicata la presenza di frane o depositi per frane di crollo.

Figura A-10: Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI-PGRA) – quadro generale









I bacini di cava oggetto di progettazione per essere utilizzati come accumulo idrico a fini irrigui sono classificati in fascia ad alta vulnerabilità idrologica (art. 9).

Figura A-11: Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI-PGRA) Variante 2016



Il bacino di valle è in area dove sono previste alluvioni frequenti, mentre quello di monte non ricade in area soggetta ad alluvioni.

**art. 9****Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua:**

a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente

a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni

b) fasce ripariali

c) fasce arginali

**1. Definizioni:**

a) le fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni sono le parti di territorio, esterne all'alveo, nelle quali esondano le piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, di pericolosità idraulica molto elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno di 50 anni) o elevata (aree inondabili per piene con tempo di ritorno compreso tra 50 e 200 anni) (rif. Allegato 3).

Nelle tavole di piano (rif. Allegato 4) sono individuate, relativamente alla rete idrografica principale, le aree inondabili alla data di approvazione del Piano Stralcio e le fasce che risulteranno inondabili successivamente alla realizzazione degli interventi strutturali previsti dal Piano Stralcio;

b) le fasce ripariali sono le fasce di territorio con profondità minima di 10 m. dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo;

c) le fasce arginali sono le fasce di territorio adiacenti all'alveo (individuato ai sensi del comma 1 del precedente art.8) nei tratti arginati, comprensive dell'argine e delle fasce con profondità minima di 10 m. dal piede esterno degli argini, con funzione di presidio dell'argine;

Le fasce di cui alle lett. a) b) e c) sono in genere parzialmente sovrapposte.

**2. Ruolo e funzioni:** le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni costituiscono l'ambito naturale per il deflusso delle piene; hanno la funzione di contenimento e di laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce ripariali e alle fasce arginali, hanno la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua.

Le fasce inondabili da piene con tempi di ritorno fino a 200 anni successivamente alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, costituiscono l'ambito territoriale che il Piano di Bacino destina al deflusso delle piene.

L'ambito spaziale costituito dalle fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, dalle fasce ripariali e dalle fasce arginali, oltre che dagli alvei e dalle aree destinate alle opere di regimazione e difesa idraulica, è destinato alla funzione idraulica all'interno dei singoli sottobacini ed alla tutela e salvaguardia della qualità ambientale.

**3. Modalità di gestione:** gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, sono:

a) interventi finalizzati alla funzionalità idraulica e alla riduzione del rischio idraulico:

a1) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni : modificazioni morfologiche che non comportino una diminuzione della capacità di invaso; casse di espansione per la laminazione delle piene; interventi di sistemazione idraulica (rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali; interventi specifici) finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio, previsti dal Piano Stralcio (vedi tab. 1 delle presenti Norme e Allegato 4).

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

a2) nelle fasce arginali: interventi finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli argini nel rispetto di quanto disposto dal Capo VII del RD 523/1904 e dal Titolo VI del RD 368/1904.

La realizzazione di opere comportanti modifiche alla funzionalità idraulica non previste dal Piano Stralcio e non inserite nei programmi dell'Autorità di Bacino è subordinata al parere vincolante dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico, che verifica la compatibilità dell'opera con le finalità del Piano Stralcio e trasmette il parere per conoscenza all'Autorità di Bacino.

In presenza di significativi caratteri naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei luoghi.

b) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:

b1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità" (art. 41, commi 1 e 2 del DL n.152/99) (c), ferme restando le disposizioni del Capo VII del RD 523/1904 e del Titolo VI del RD 368/1904;

b2) nelle fasce di territorio con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni esterne alle aree di cui alla lett. b1): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.

**4. Prescrizioni:** le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e le fasce ripariali e arginali sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di entrata in vigore del Piano Stralcio:

a) i titoli abilitativi, le approvazioni di opere pubbliche di cui alla legislazione vigente, gli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti, nonché gli "accordi" (art.34, D.Lgs 247/00) e le "conferenze" (art.3bis, L. 441/87) per la loro attuazione, non devono consentire la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi

genere ad eccezione di quelli relativi agli interventi consentiti, le trasformazioni morfologiche che riducano la capacità di invaso; relativamente ai manufatti edilizi esistenti possono consentire interventi di conservazione, di adeguamenti igienico-sanitari e interventi a carattere obbligatorio prescritti da specifiche normative di settore, interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e mutamenti degli usi residenziali e produttivi in tipi di utilizzo compatibili con la pericolosità idraulica della zona;

b) sono fatti salvi gli interventi elencati al precedente comma 3, gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie esistenti o a nuove infrastrutture che non comportino rischio idraulico; sono fatti salvi anche gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino riduzione della funzionalità idraulica, purché siano attivate opportune misure di allertamento. La realizzazione degli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche e viarie è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, che si avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.5 delle presenti norme per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;

c) entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, l'Autorità di Bacino individua, anche su indicazione dei Comuni e delle Province, i manufatti edilizi a destinazione produttiva o residenziale realizzati in conformità della normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi, a opera delle Regioni, le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art.1, comma 5, della L. 267/98 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i manufatti di rilevanza storica o testimoniale. I proprietari che non si avvalgano della possibilità di usufruire delle predette incentivazioni finanziarie decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati dal verificarsi di calamità naturali;

d) Nelle aree esterne alle fasce ripariali e arginali che successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio non risulteranno più inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, possono essere consentiti, a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo per la messa in sicurezza, modesti ampliamenti degli edifici esistenti e nuovi manufatti edilizi strettamente funzionali all'attività agricola non altrimenti localizzabili, purché le superfici agibili siano a quote compatibili con la piena di riferimento.

e) successivamente alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza dal rischio idraulico previsti dal Piano Stralcio, e alla conseguente modifica delle fasce inondabili certificata dall'autorità idraulica competente, il Piano Stralcio viene aggiornato con il recepimento della modifica attraverso la procedura del comma 2 del precedente art. 6.

Conseguentemente all'aggiornamento del Piano Stralcio nelle aree non più ricomprese nelle fasce inondabili, ed esterne alle fasce ripariali e arginali, decadono le limitazioni elencate alle precedenti lett.re a) e d).

Le misure di tutela vincolanti, unitamente alle modalità di gestione del

precedente comma 3, costituiscono elemento di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica affinché le scelte urbanistiche siano interrelate alle esigenze di difesa dal rischio idraulico e di tutela delle dinamiche fluviali.

5. Direttive: l'Autorità di Bacino, entro otto mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana, ai sensi dell'art.17, comma 3 lett.c) della L.183/89, specifiche Direttive riguardanti:

- disposizioni in merito alla costituzione, conservazione e gestione della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce ripariali e in merito a interventi di sistemazione del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche di ingegneria naturalistica;
- criteri e modalità per la redazione degli studi per la compatibilità idraulica delle infrastrutture viabilistiche e tecnologiche nelle fasce fluviali;

Il progetto di fattibilità tecnico economica in esame prevede la conversione delle depressioni di ex cava lago Santarini e lago In.Cal Instag (anche chiamato lago Azzurro) in bacini di accumulo di acqua a scopo irriguo.

Non si prevede alcuna variazione alla presa d'acqua esistente sul Marecchia a monte dei bacini che ne alimenterà il riempimento.

Considerando che il progetto prevede l'accumulo di acqua dal fiume Marecchia prelevando al di sopra del deflusso minimo vitale e considerando che tali accumuli avranno così anche funzione di contenimento e laminazione delle piene, il progetto risulta conforme a quanto previsto dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI).



### A.3.2. Strumenti di pianificazione a scala provinciale – Provincia Rimini

#### PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)<sup>8</sup>


a Provincia di Rimini ha approvato, con la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale comprensiva dell'estensione del Ptcp 2007 al territorio dell'Alta Valmarecchia, del recepimento delle disposizioni vigenti in tema di tutela delle acque e della carta forestale aggiornata per tutto il territorio provinciale.

La variante ha comportato, per il territorio dell'Alta Valmarecchia, variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale approvata dalla Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con la delibera di intesa n. 107/2013.

Con l'approvazione della variante la Provincia di Rimini dispone oggi di un piano unitario, omogeneo e coordinato con la pianificazione sovraordinata per tutto il territorio provinciale e ha definito il necessario quadro di riferimento, condiviso con la Regione Emilia Romagna, per l'adeguamento degli strumenti urbanistici dell'Alta Valmarecchia ai disposti della legge urbanistica regionale 20/00, in attuazione dell'Accordo territoriale sottoscritto il 29 dicembre 2010.

La variante entra in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dello 8 maggio 2013 (Delibera del Consiglio provinciale n.12 del 23 aprile 2013). Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame.

Figura A-12: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola A – Assetto evolutivo del sistema provinciale




<sup>8</sup> Fonte: [http://www.provincia.rimini.it/archivio/rimini/sites/default/files/progetti/territorio/sito/mn\\_ptcp.htm](http://www.provincia.rimini.it/archivio/rimini/sites/default/files/progetti/territorio/sito/mn_ptcp.htm) - Sito consultato il giorno 15/03/22.



- Trasporto rapido costiero itinerario ipotizzato
- TRC fermate
- Itinerari ciclabili di collegamento funzionale
- Itinerari ciclabili fruitivi
- Autostrada

L'area in esame è classificata come di collegamento ecologico di rilevanza regionale e meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della LR 06/05 (Art. 1.5 del PTCP di Rimini) e come area SIC/ZPS.

Figura A-13: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola B (1/3) – Tutela del patrimonio paesaggistico




- Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (Art. 5.5)
- Sistema forestale boschivo (Art. 5.1)
- Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)
- Zone di tutela agro-naturalistica (Art. 5.2b)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
- Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)
- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)
- Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art. 5.6)
- Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7)



L'area è classificata come Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4 PTCP) con fasce forestali marginali ai bacini (art. 5.1).

Figura A-14: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola C (1/3) – Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali




#### RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI

- PPAC-M. Punti panoramici dell'alta collina e della montagna oltre 400 m s.l.m
- PP.MC. Punti panoramici della media collina 200-400 m s.l.m
- PP.BC. Punti panoramici della bassa collina 60-200 m s.l.m
- ⊕ Punti visuali d'interesse lungo le strade panoramiche
- ⊕ Punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura in corrispondenza di significativi cambi percettivi
- └─┘ Punti visuali d'interesse della costa
- ★ Colonie
- ▲ Sistema insediativo costiero di tipo residenziale storico (ville, villini)
- SISTEMA INSEDIATIVO RURALE
- PALEO-INDUSTRIALE (molino, fornace, opificio, stazione etc.)
- RESIDENZIALE (palazzo, casa padronale, villa etc.)
- RELIGIOSO (chiese, edicole, oratori etc.)
- MILITARE (torre, rocca, castello etc.)
- Insediamenti principali
- ▨ Aree compromesse dei fiumi per progressiva perdita dei caratteri identitari
- ▨ Aree fragili dei fiumi e dell'arenile per progressiva perdita della leggibilità nel paesaggio
- ▨ Comparti di contesto urbanistico di riferimento per ville e villini
- ▨ Aree Archeologiche
- ▨ Città delle Colonie
- ▨ fossa Viserba SX Marecchia - fossa Patara DX Marecchia
- ▨ ex ferrovie: Rimini-San Marino, Rimini-Novafeltria, Santarcangelo-Urbino
- ▨ Paleofalesia
- ▨ 4.b sub - unità di paesaggio della montagna del crinale appenninico
- ▨ 4.c sub - unità di paesaggio dell'alto corso del fiume Marecchia
- ▨ Limite dell'areale di pertinenza del crinale appenninico
- ▨ Aree sensibilità archeologica
- ▨ Usi civici
- ▨ Parco museo minerario delle miniere di zolfo

L'area appartiene alla 2.a sub – unità di paesaggio della pianura alluvionale intervalliva del fiume Marecchia.

Figura A-15: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola D (1/3) – Rischi ambientali



**Legenda**

**AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA**

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico principale (art. 2.2)
- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - reticolo idrografico minore (art. 2.2)
- Aree esondabili (art. 2.3)

**AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA**

- Bacino Marecchia e Conca (art. 3.6)
- Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA (art. 3.3)
- Aree di ricarica diretta della falda - ARD (art. 3.4)
- Aree di ricarica indiretta della falda - ARI (art. 3.5)
- Bacini imbriferi - BI (art. 3.5)


**AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA**

- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 4.1 commi 6 e 7)
- Aree di possibile influenza di frane di crollo (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 4.1 commi 3 e 7)
- Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 4.1 commi 5 e 7)
- Depositi di versante da verificare (art. 4.1 comma 10)
- Depositi di versante verificati (art. 4.1 comma 11)
- Depositi eluvio-colluviali e antropici (art. 4.1 comma 12)
- Abitati da consolidare (art. 4.2)
- Calanchi (art. 4.1 commi 3, 4 e 7)
- Aree potenzialmente instabili (art. 4.1 comma 9)
- Scarpate (art. 4.1 comma 13)
- Aziende a rischio di incidente rilevante (art. 8.6)

L'area di posizionamento dei bacini è classificata aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA (art. 3.3 PTCP Rimini).



Figura A-16: PTCP Piano Territoriale Coordinamento Provinciale – Tavola E (1/3) – Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti



L'area risulta non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.  
Il progetto non prevede questo tipo di attività.

L'area di impianto è quindi interessata dalla presenza dei seguenti vincoli:

- Art. 1.5: area di collegamento ecologico di rilevanza regionale;
- Art. 3.3: aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo – ARA;
- Art. 5.1: fasce forestali;
- Art. 5.4: area di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;

#### **Articolo 1.5 Rete ecologica territoriale e strumenti di gestione ambientale**

1. Il PTCP, al fine di preservare e incrementare le risorse naturalistiche e ambientali del territorio e di perseguire gli obiettivi di tutela a valorizzazione di cui all'art. 1.1, individua nella Tavola A gli elementi portanti della rete ecologica provinciale. Essa si configura come un sistema territoriale di nodi e corridoi di varia consistenza e rilevanza caratterizzati dalla reciproca integrazione e dall'ampia ramificazione territoriale al fine di accrescere la biodiversità del territorio e favorire i processi di riproduzione delle risorse faunistiche e vegetazionali. I principali areali di interesse naturalistico e ambientale e i principali ambiti fluviali interessati dal sistema consolidato delle tutele costituiscono i nodi e i corridoi strategici della rete che si basa però anche sul potenziamento delle risorse naturali residue e sul rafforzamento delle dotazioni ambientali dei territori, periurbani e pedecollinari, dove l'antropizzazione esprime i suoi massimi effetti pervasivi sia come sfruttamento agricolo sia come espansione del sistema insediativo.

2. Le principali linee di azione per la promozione della rete ecologica a scala territoriale e locale sono:

a) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o semi-naturali caratterizzati da specie autoctone e da buona funzionalità ecologica e rafforzare la funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;

b) promuovere in tutto il territorio l'interconnessione fra i principali spazi naturali e seminaturali, a costituire un sistema integrato di valenza non solo ecologica ma anche fruitiva, capace di accrescere le potenzialità di sviluppo sostenibile del territorio;

c) potenziare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, prevedendone ogni forma di rinaturalizzazione compatibile con la sicurezza idraulica, e riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua.

3.(D) Il PTCP promuove sulla base dello schema portante fornito dalla Tavola A la realizzazione di progetti di dettaglio, da sviluppare anche a scala intercomunale e comunale, volti a definire gli elementi di fragilità e di discontinuità, le condizioni di trasformazione e le misure di intervento finalizzate alla conservazione degli habitat esistenti, alla creazione di nuovi habitat e alla deframmentazione dei corridoi e delle aree di collegamento ecologico con particolare riferimento alle criticità rilevabili in relazione al sistema insediativo e alle interferenze con il sistema infrastrutturale esistente e programmato.

4.(D) Per garantire l'attuazione della rete ecologica intesa come scenario ecosistemico nel quale i diversi elementi costitutivi assumono specifici ruoli funzionali il PTCP, coerentemente alle disposizioni di cui al comma 3 e con riferimento agli strumenti offerti dal quadro istituzionale e normativo vigente, individua:

a) Componenti istituzionali:

- Rete natura 2000 (SIC e ZPS) e aree protette. Il Piano individua nella Tavola A:

- i SIC di "Torriana, Montebello e fiume Marecchia" e di Monte s. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;

- i SIC - ZPS delle Rupi e Gessi della Valmarecchia, del Fiume Marecchia a Ponte Messa e dei Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio;

- le aree protette vigenti rappresentate dal Parco del Sasso Simone e Simoncello, dalla Riserva Orientata di Onferno e dal Paesaggio Protetto del Torrente Conca.

Per i SIC e i SIC-ZPS la Provincia predispone, in coerenza alla legislazione regionale vigente, le misure di conservazione e per i siti non già ricompresi all'interno delle aree protette, anche i piani di gestione. Negli strumenti urbanistici e negli atti regolamentari i Comuni assumono, per le aree interessate dalla Rete Natura 2000, le disposizioni contenute nelle misure di conservazione e nei piani di gestione e ne tengono conto ai fini delle valutazioni di incidenza, ferma restando la prevalenza delle eventuali prescrizioni in essi contenute ai sensi della direttiva regionale di cui alla DGR n. 1191/2007.

b) Componenti progettuali:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale. Il Piano individua le Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05. Esse comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari e montane e i principali ambiti fluviali della provincia e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale. Al fine di garantire la trattazione unitaria e raccordata dei singoli ambiti territoriali, stabilire buone pratiche d'uso comuni e repertori di progetti compatibili e integrati sul territorio la Provincia promuove il coordinamento alle direttive regionali in corso di definizione ai sensi dell'art.7 della LR 6/2005 del Regolamento allegato al Quadro conoscitivo -sistema ambientale, quale strumento di riferimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali.

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale. Il Piano individua inoltre, ambiti di collegamento ecologico di carattere prettamente locale la cui salvaguardia e regolamentazione dovrà essere sviluppata dai Comuni nella redazione dei PSC in conformità agli obiettivi del presente articolo.

- Aree meritevoli di tutela. Il PTCP individua, prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella Tavola A, le aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05. Lo schema definito dal Piano si pone l'obiettivo di raggiungere la media regionale di territorio tutelato e costituisce scenario programmatico di riferimento al fine della precisa individuazione e perimetrazione delle proposte provinciali per la formazione del Programma regionale per il sistema delle aree protette previsto dalla LR 6/05 e relative linee guida.

- Diretrici da potenziare e Corridoio trasversale. La provincia promuove la realizzazione a livello intercomunale delle Diretrici da potenziare e del corridoio trasversale di media collina finalizzato alla salvaguardia dei valori ambientali e delle visuali paesaggistiche.

5. (D) I Comuni, sulla base dello schema fornito dal PTCP nella Tavola A, nella redazione degli strumenti urbanistici elaborano a scala di dettaglio la rete ecologica locale garantendo:

- la continuità degli elementi portanti della rete ecologica di rilevanza territoriale;

- la valorizzazione dei territori rurali in qualità di aree a connettività diffusa con particolare riferimento agli ambiti periurbani;

- il rafforzamento del sistema del verde urbano come sistema continuo e integrato di spazi di rigenerazione ambientale ad alta densità di vegetazione.

I Comuni provvedono inoltre all'assunzione di idonei atti regolamentari al fine garantire la tutela diffusa, anche in ambito urbano, della fauna (stanziale e migratrice) e della flora autoctona.

### **Articolo 3.3 Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo - ARA**

1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela delle dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2.1 comma 3 e 3.2, valgono le seguenti prescrizioni:

a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;

- b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera f);
- c) sono inoltre vietati: lo scarico su suolo di acque reflue anche se depurate, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, l'accumulo a piè di campo di fertilizzanti, concimi chimici e prodotti fitosanitari, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e radioattive, i serbatoi interrati per idrocarburi e biomasse liquide, le aree cimiteriali, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;
- d) Per le tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua devono essere utilizzati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e curato in modo particolare il collegamento tra i manufatti. Va inoltre prevista la verifica periodica di eventuali perdite.
- e) Per le fondazioni profonde devono essere previsti sistemi di isolamento/confinamento della perforazione e del successivo manufatto rispetto all'acquifero. È vietato l'utilizzo di additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione.
- f) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui ai successivi articoli 9.3 e 9.4 e 9.7 bis; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio;
- g) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.
- 2.(P)** Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:
- a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione.
- Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;
- b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica;
- c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 2.5;
- d) gli interventi e le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati prima della data di adozione del presente Piano conformi al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino, fermo restando quanto specificato al seguente comma 3.
- 3.(P)** L'insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree per le quali le opere di urbanizzazione di cui all'art. A-23 della L.r. 20/2000 siano già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela delle Acque regionale (21 dicembre 2005) e alla data di adozione della variante al Ptcp 2007 (31.07.2012) per i Comuni dell'Alta Valmarecchia. Sono ammessi interventi relativi alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio:
- a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.);
- c) che siano assunte idonee misure per l'eliminazione di eventuali rischi di contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della risorsa idrica;
- d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente, alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di essa nel tempo e in relazione agli effetti di prelievo.
- 3 bis (P)** Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità delle acque.
- 4.** Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata.
- 5.** Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate nella Tavola C del presente Piano.
- 6.(D)** Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, i Comuni devono prevedere misure per la tutela quali-



quantitativa della risorsa idrica e assumere idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria separata, con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti alla rete nera, a perfetta tenuta, recapitante a un adeguato impianto di trattamento in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo idrico ricettore. Devono essere previsti sistemi di gestione delle acque meteoriche, adottando pratiche e strategie per la riduzione dei contaminanti trasportati dalle acque di pioggia (riportate nelle Linee guida del "Piano di indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" di cui all'art.10.2 comma 8), escludendo quei sistemi che prevedono l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque di dilavamento potenzialmente inquinate. Inoltre deve essere prevista la messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie, prevedendo per le strade classificate A (autostrade), B (Strade extraurbane principali) e C (Strade extraurbane secondarie) dispositivi per il controllo delle acque di prima pioggia e degli sversamenti accidentali. I Comuni assumono le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche attraverso l'adeguamento degli strumenti urbanistici definendo le disposizioni di dettaglio.

7.(D) Le aree di sosta dovranno essere realizzate con superfici permeabili o semipermeabili, garantendo la presenza di almeno 1 metro di spessore di terreno che fungerà da strato filtrante rispetto al massimo livello piezometrico della falda. Qualora si dimostri l'impossibilità di rispettare tale condizione i parcheggi saranno realizzati con pavimentazioni impermeabili e, se di superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>, dovranno garantire il trattamento delle acque di prima pioggia o il loro convogliamento in fognatura nera, previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Articolo 5.1 Sistema forestale boschivo**

1. Il PTCP individua nella Tavola B e nel Quadro conoscitivo (Allegato Carta Forestale e Carta Forestale per le Attività Estrattive);

a) i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi;

b) gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari, tutelati e meritevoli di tutela;

c) le siepi e i filari quali elementi lineari di fondamentale funzione ecologica e paesaggistica.

2. Il PTCP conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva e persegue l'obiettivo della ricostruzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale e dell'aumento delle aree destinate a verde, anche per accrescere l'assorbimento della CO<sub>2</sub> al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto.

3.(P) Allo scopo di perseguire le finalità di cui al precedente comma 2. e per impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie autoctone esistenti, nei terreni di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui alla delibera di approvazione n. 90 del 23/11/2006 dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, alle prescrizioni di massima di polizia forestale ed ai piani economici di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

b) gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente descritti nell'Allegato alla LR 31/2002 lettere a), b), c), d) in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000 ferme restando le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs.n.42/2004 smi (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4.(P) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dal PTCP, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano provinciale. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi dagli interventi di cui sopra.

**5.(P) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 4 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.**

6.(P) Anche nel caso di cui al comma 5. dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal Piano provinciale, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

7.(P) Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le opere di cui al comma 5., nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 3, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

**I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 4 e 5, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento.**

Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in aree forestale o boschiva ai sensi dei commi 4 e 5, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

8.(P) I Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono ad assoggettare a specifica disciplina tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari di cui al comma 1 lettera b). Tali elementi non potranno pertanto essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e di cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (potatura, puntellamento, ed eccezionalmente abbattimento) sugli esemplari arborei, i gruppi o i filari di cui al comma 1 lettera b) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione da parte di Provincia e Comunità Montana nei terreni soggetti alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale (P.M.P.F.) e, nel restante territorio, da parte del Comune competente.

Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppi o in filare tutelati con specifico decreto regionale ai sensi della LR 2/1977 e s.m.i. dovranno rispettare le prescrizioni ivi contenute. I Comuni provvedono inoltre a individuare eventuali ulteriori esemplari da assoggettare a provvedimenti di particolare tutela di cui alla citata LR 2/1977.

8 bis (P) I Comuni provvedono, sempre nella formazione degli strumenti urbanistici, a meglio specificare, nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 227/2001, l'individuazione del sistema degli elementi lineari di cui al comma 1 lettera c) e all'Allegato Carta forestale e Carta Forestale Attività Estrattive del presente piano.

Tali elementi devono essere tutelati e preservati per la loro funzione ecologica e paesaggistica. A tal fine, tenuto conto anche degli obblighi di condizionalità previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) e delle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), i Comuni possono assumere le necessarie misure di valorizzazione, conservazione e gestione nell'ambito degli strumenti urbanistici e dei regolamenti del verde e provvedono ad assoggettare a procedura autorizzativa comunale ogni altra attività non compatibile, disponendo anche gli interventi compensativi in caso di danneggiamenti anche parziali. Sono comunque vietati gli interventi agronomici che comportino il danneggiamento della vegetazione. Per le alberature stradali ricadenti nel sistema degli elementi lineari di cui al presente comma, e per quelle di particolare pregio paesaggistico, nella gestione, manutenzione e progettazione stradale deve essere perseguito il mantenimento delle alberature. Ove ciò non fosse possibile, deve essere previsto il reimpianto con essenze di analogo valore ambientale e paesaggistico sulla base di specifici elaborati tecnici agronomici (contenenti anche le modalità di gestione e manutenzione) che dovranno essere valutati nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 148 della LR 3/1999, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale.

9.(D) Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

10.(D) I Comuni possono proporre, in sede di redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici, motivate integrazioni o modifiche alle perimetrazioni di cui al comma 1.

del presente articolo e provvedono altresì, ai sensi della LR n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del presente articolo, a specificare la relativa disciplina in merito alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione.

La Provincia cura, anche a seguito delle comunicazioni effettuate dai Comuni l'aggiornamento periodico della carta forestale. Le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al 1° comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico.

11.(P) Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126, nonché nelle aree forestali ricadenti nei territori dei Comuni inclusi nel Piano regionale vigente di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi si applicano le Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del 1/3/1995.

12.(D) Nei boschi ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle Tavola B, devono essere osservate le seguenti direttive:

a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia erborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 3, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

#### **Articolo 5.4 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua**

1. Il PTCB nella Tavola B individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Gli strumenti urbanistici comunali, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, provvedono a specificare la individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili.

3.(P) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano può prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione delle attrezzature di cui alla precedente lettera a);

c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 11.

4.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi terzo, decimo, e undicesimo, sono comunque consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000 e, previa valutazione dell'inserimento ambientale e dell'assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali nel contesto delle operazioni e in conformità alle disposizioni di cui al precedente secondo comma;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione dei PTPR;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del successivo Titolo 9 - Territorio rurale;

e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di

larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

5.(P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alle disposizioni del precedente Titolo 3 ed alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

7.(D) Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nell'ambito dell'Unità di paesaggio della collina, gli strumenti di pianificazione comunale possono, previo parere favorevole della Provincia espresso in sede di Conferenza di pianificazione, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

8.(D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;

b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso, procedere ai sensi dell'articolo 31, 2° comma lettera c) della legge regionale n. 20/2000.

c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone di cui al primo comma, subordinatamente ad interventi di riassetto;

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battaglia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);

g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: f{ non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;

f{ sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra;

h) gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado edilizio, igienico e ambientale e all'insediamento di funzioni connesse all'istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000, nel caso di attività connesse all'istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;

i) i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quelli insistenti su aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti

edilizi, individuando le aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione delle aree liberate e volti alla loro rinaturalizzazione.

9.(P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al primo comma del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

11.(P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al decimo comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione dei comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

12.(D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.

13.(P) Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13 bis, non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua così come individuate nella Tavola B le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano e -nei seguenti casi- le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR:

- a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione PTPR;
- b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;
- c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR.

13 bis (P) Per i Comuni dell'Alta Valmarecchia, le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al PTCP 2007 (delib n. 35 del 31.07.2012) si considerano compatibili fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici attuato nelle modalità e nei termini di cui all'art. 9 comma 2 delle presenti norme e comunque per non più di un anno dalla data di adozione della Variante al PTCP. Non sono comunque soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni vigenti alla data di adozione della Variante al PTCP 2007 ricadenti;

- nel perimetro del territorio urbanizzato (definito ai sensi dell'art. A-5 della Ir 20/00);
- in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla data di adozione della Variante al PTCP 2007;
- in piani particolareggiati di iniziativa privata vigenti per i quali la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa prima della data di adozione della variante al PTCP 2007.

I comuni di cui al presente comma nella predisposizione degli strumenti urbanistici in forma associata di cui al precedente art. 9 comma 3 provvedono ad attuare eventuali politiche perequative, ai sensi dell'art. 7 della Ir 20/00, per le previsioni vigenti in contrasto con le prescrizioni di cui al presente comma. Provvedono inoltre ad effettuare la perimetrazione del territorio urbanizzato ai sensi dell'art. A- 5 della Ir 20/00.

14. Nei casi in cui le disposizioni del presente articolo prevedano che gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia sono ammessi previa verifica di assenza del rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti della pianificazione urbanistica comunale.



Il progetto di fattibilità tecnico economica prevede la trasformazione dei bacini di ex cava in accumuli con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna.

Considerando che il progetto sarà presentato per la sua approvazione attraverso una procedura di PAUR che prevederà parere ambientale dei comuni ai sensi delle prescrizioni dell'art. 5.1, che le opere intendono ridurre il rischio idraulico ai sensi dell'art. 5.4, che l'istanza sarà corredata da studio di incidenza che dovrà analizzare gli aspetti vincolanti di cui all'art. 1.5, per tali aspetti il progetto risulta conforme al PTCP della provincia di Rimini.

Infine, per quanto concerne i vincoli di cui all'art. 3.3, occorre considerare che l'areale servito dalle linee di irrigazione è praticamente integralmente ricompreso nelle zone di ricarica diretta della falda, pertanto il progetto prevede di "spostare" l'acqua di ricarica della falda dai laghi alle aree coltivate tramite irrigazione delle stesse, senza far mancare risorsa idrica alla falda fluviale e quindi con impatto zero trattandosi di un semplice spostamento di risorsa, in aree però che alimentano la stessa falda.



### **A.3.3. Strumenti di pianificazione a scala comunale – Comune di Verucchio**

#### **PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)<sup>9</sup>**


La Variante al PSC è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.06.2018, e controdedotta a seguito delle riserve e osservazioni pervenute, con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2018. Le controdeduzioni sono state trasmesse alla Provincia di Rimini ai fini dell'intesa di cui all'art. 32 - comma 10 - della L.R. 20/2000. La variante è stata definitivamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 15/05/2018.

Il territorio del comune di Verucchio è interessato solamente dalla presa che alimenterà l'accumulo, già concessionata e che non subirà alcun tipo di modifica e da parte degli areali agricoli irrigui serviti dai bacini di accumulo.

---


<sup>9</sup> Fonte: <https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/psc> – Sito consultato il 16/03/22.

Area in esame



 Cave, sterri, riporti

Figura A-18: PSC Piano Strutturale Comunale – PSC Archeo – Tavola 03: Carta delle tutele archeologiche



L'area è classificata in parte come Contesto 2 ed in parte come Contesto 7 e come zona A1 e A3 per la potenzialità archeologica.



A topographic map of a coastal region. A large area along the coastline is shaded with blue diagonal hatching. A black oval is drawn around a portion of this hatched area in the upper right, with the text 'Area in esame' pointing to it. Other features include a green hatched area, a small blue hatched area, and various labels such as 'Mare', 'Capone', 'Pescara', and 'Mare Tiro'. The map shows contour lines, roads, and buildings.

Immobili di interesse storico-artistico tutelati con specifico decreto (Art. 36 comma 2 lettera a) Norma)

- [illegible]

Immobili di interesse storico artistico tutelati "per jure" (Art. 36 comma 2 lettera b) Norme:

7. Rocca Mediceo della Rocca del Soccorso
8. Chiesa della Collegiata
9. Palazzo Lantini, ex Palazzo degli
10. Palazzo Comunale ex Palazzo degli
11. Museo Carlo Antonicelli ex Chiesa di S. Agostino e Conversi
12. Convento dei Cappuccini e Chiesa di S. Ciriaco
13. Chiesa e Confraternita della Vergine
14. Museo della Letteratura e del "Mito San Giorgio"
15. Museo diocesano
16. Confraternita della Pace
17. Palazzo dei Principi
18. Palazzo dei Principi
19. Palazzo dei Principi
20. Palazzo dei Principi
21. Palazzo dei Principi
22. Palazzo dei Principi
23. Palazzo dei Principi
24. Palazzo dei Principi
25. Palazzo dei Principi
26. Palazzo dei Principi
27. Palazzo dei Principi
28. Palazzo dei Principi
29. Palazzo dei Principi
30. Palazzo dei Principi
31. Palazzo dei Principi
32. Palazzo dei Principi
33. Palazzo dei Principi
34. Palazzo dei Principi
35. Palazzo dei Principi
36. Palazzo dei Principi
37. Palazzo dei Principi
38. Palazzo dei Principi
39. Palazzo dei Principi
40. Palazzo dei Principi
41. Palazzo dei Principi
42. Palazzo dei Principi
43. Palazzo dei Principi
44. Palazzo dei Principi
45. Palazzo dei Principi
46. Palazzo dei Principi
47. Palazzo dei Principi
48. Palazzo dei Principi
49. Palazzo dei Principi
50. Palazzo dei Principi
51. Palazzo dei Principi
52. Palazzo dei Principi
53. Palazzo dei Principi
54. Palazzo dei Principi
55. Palazzo dei Principi
56. Palazzo dei Principi
57. Palazzo dei Principi
58. Palazzo dei Principi
59. Palazzo dei Principi
60. Palazzo dei Principi
61. Palazzo dei Principi
62. Palazzo dei Principi
63. Palazzo dei Principi
64. Palazzo dei Principi
65. Palazzo dei Principi
66. Palazzo dei Principi
67. Palazzo dei Principi
68. Palazzo dei Principi
69. Palazzo dei Principi
70. Palazzo dei Principi
71. Palazzo dei Principi
72. Palazzo dei Principi
73. Palazzo dei Principi
74. Palazzo dei Principi
75. Palazzo dei Principi
76. Palazzo dei Principi
77. Palazzo dei Principi
78. Palazzo dei Principi
79. Palazzo dei Principi
80. Palazzo dei Principi
81. Palazzo dei Principi
82. Palazzo dei Principi
83. Palazzo dei Principi
84. Palazzo dei Principi
85. Palazzo dei Principi
86. Palazzo dei Principi
87. Palazzo dei Principi
88. Palazzo dei Principi
89. Palazzo dei Principi
90. Palazzo dei Principi
91. Palazzo dei Principi
92. Palazzo dei Principi
93. Palazzo dei Principi
94. Palazzo dei Principi
95. Palazzo dei Principi
96. Palazzo dei Principi
97. Palazzo dei Principi
98. Palazzo dei Principi
99. Palazzo dei Principi
100. Palazzo dei Principi

Immobili schedati da Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (Art. 30 comma 2 lettera c) Norme)

30. Pieve di S. Martino in Cattolico  
31. Palazzo Diodini  
32. Palazzo Renci  
33. Palazzo Fiorani  
34. Palazzo Pecci  
35. Villa Elia  
36. Casa Prof.  
37. Villa Genti  
38. Villa Santi  
39. Villa di Poggio  
40. Villa Amalia  
41. Chiesa di Villa Amalia

**Beni paesaggistici di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 Parte II**

Immobili ed aree interessati da specifiche disposizioni di vincolo (Art. 40 comma 1 lett. a) Norme)

Area tutelata con D.M. 26/03/1970 e D.G.R. n. 2547 del 21/12/1995



Albero monumentale (Quercus Pubescens) Det. D.P.G.R. Emilia-Romagna n. 12202 del 31/12/1997

**Aree tutelate per legge (Art. 40 comma 1 lett. b) Norme)**

Acque pubbliche e loro alvei



Fascia 150 metri dalle sponde dei corsi d'acqua



Territori coperti da boschi (Art. 28 comma 1 Norme)



Zone boscate ed arbustive (Art. 28 comma 6 Norme)




Aree escluse da vincolo paesaggistico come da Variante specifica approvata con delibera di G.P. n. 185 del 09/08/2005

L'area interessata è classificata come fascia di 150 metri dai corsi d'acqua.

Figura A-20: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 06 Nord: Tutele di insediamenti infrastrutture edifici storici

Area in esame



#### SISTEMA AMBIENTALE (PARTE II Norme)

##### SALVAGUARDIA DEGLI AMBIENTI VULNERABILI E SICUREZZA DEL TERRITORIO (TITOLO III)

----- Tutela dalla scarica fonicomente (Art.12 Norme)

----- Circoli (Art. 17 Norme)

#### Elementi vegetazionali da tutelare (Art. 28 Norme)

Alberi isolati individuati dalla carta forestale

- Pinus daida
- Quercus spp.
- Pinus spp.
- Cespugli comparsi in (Riv. tutelato con D.P.G.R. Emilia-Romagna)
- Quercus pubescens
- Altri alberi sotto protezione di tutela

----- Filari delimitazione di tutela

#### Visuale panoramica e punti visuali di interesse (Art.32 Norme)

----- Tratti stradali con visuale panoramica

● Punti visuali di interesse panoramico

----- Rapporti visuali d'interesse (Quadro d'insieme)

#### SISTEMA SOCIALE (PARTE III Norme)

##### BENI E SISTEMI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI (TITOLO I)

#### Viabilità storica (Art. 35 Norme)

----- Strada comunale storica

----- Strada vicinale storica

----- Strade urbane storiche

----- Strada provinciale storica

#### Edifici di interesse storico-architettonico (Art. 36 Norme)

----- Edifici di interesse storico-architettonico. Categoria di tutela Restauro scientifico (Rs)

----- Edifici di interesse storico-architettonico. Categoria di tutela Restauro e risanamento conservativo (Rrc)

#### Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale (Art. 37 Norme)

----- Insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale (comma 1, lettera a)

----- Strutture storiche non urbane (comma 1, lettera a)

----- Infrastrutture del territorio rurale: Ex ferrovia Santarcangelo-Urbino e Rimini-Novafeltria (comma 1, lettera b)

----- Manufatti di regolazione e distribuzione del sistema storico delle acque: Fossa Patara (comma 1, lettera c)

----- Sistemazioni agrarie tradizionali: uliveti (comma 1, lettera d)

----- Sistemazioni agrarie tradizionali: vigneti (comma 1, lettera d)

#### ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO (TITOLO II)

----- Perimetro del territorio urbanizzato (Art. 41 Norme)

----- Perimetro del territorio urbanizzabile (Art. 41 Norme)

----- Centri storici (Art. 49 Norme)

#### SISTEMA ECONOMICO (PARTE IV Norme)

##### TERRITORIO RURALE (CAPO IV)

Obiettivi e definizione del territorio rurale (Art. 69 Norme)

----- Aree di valore naturale e ambientale - AVNA (Art. 75 Norme)

----- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - ARP (Art. 76 Norme)


----- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVPA (Art. 77 Norme)

----- Ambiti agricoli periferici (Art. 77 bis Norme)




L'area è classificata come Aree di valore naturale e ambientale - AVNA (Art. 75 PSC).

Figura A-21: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 07 Nord: Reti delle infrastrutture e fasce di rispetto




L'area non presenta vincoli per la presenza di reti delle infrastrutture e fasce di rispetto a parte il canale di alimentazione dei bacini esistente e che non sarà oggetto di alcuna modifica.

Figura A-22: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 07 bis Sud: Reti acquedottistiche e fognario-depurative



L'area oggetto di rete irrigua ricade marginalmente nel polo funzionale golfistico di cui all'art. 87 delle NTA del PSC.

Figura A-23: PSC Piano Strutturale Comunale – Tavola 08: Quadro degli obiettivi generali e schema degli assetti strutturali con individuazione delle variazioni rispetto al PSC vigente



**Ambiti urbani consolidati - AUC (Art. 50 Norma)**

- AUC-1
- AUC-1 (comma 7)
- AUC-2
- AUC-2 (comma 7)
- AUC-3
- AUC-3 (comma 7)
- AUC-4
- AUC-4 (comma 7)
- AUC-5
- AUC-5 (comma 7)
- AUC-6
- AUC-VP



**Ambiti da riqualificare - AR (Artt. 51, 52 Norma)**

- AR - 1 Ambito centrale di Villa Verucchio
- AR - 2 Insediamento produttivo, Via Tenuta
- AR - 3 Frazione Carleri, Sp. 32 San Marino-Verucchio
- AR - 4 Insediamento produttivo a Dogana di Verucchio
- AR - 5 Frazione di Dogana di Verucchio
- AR - 6 Insediamento produttivo a Dogana di Verucchio
- AR - 7 Frazione di Ponte Verucchio
- AR - 8 Riqualificazione di aree fra via Provinciale nord e la zona produttiva
- AR - 10 Ricostruzione di attività produttiva a Pieve Corena
- AR - 12 Riassetto edilizio a Ponte Verucchio
- AR - 13 Ricostruzione e riorganizzazione edilizia del margine sud-ovest di Villa Verucchio
- AR - 14 Riqualificazione edilizia ed ambientale in via Caselli a Villa Verucchio
- AR - 15 Ricostruzione d'uso in via Tenuta



**Ambiti per nuovi insediamenti urbani in attuazione del PRG pre-vigente (Art. 54 Norma)**



**Ambiti per nuovi insediamenti urbani - APNI (Art. 53 Norma)**

- APNI - 1 Ambito nord-ovest
- APNI - 2 Ambito centrale nord-ovest
- APNI - 5 Ambito centrale est
- APNI - 6 Ambito sud-est
- APNI - 7b Ambito sud-ovest
- APNI - 8 Ambito Dogana



**Ambiti per nuovi insediamenti urbani - Realizzazione opere pubbliche (Art. 53, comma 12 Norma)**

**SISTEMA ECONOMICO (PARTE IV Norma)**

**ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO (TITOLO I)**

**Ambiti specializzati per attività produttive - ASP (Art. 67 Norma)**

- ASP-1
- ASP-2
- ASP-3
- ASP-4
- ASP-5

**Aree ecologicamente attrezzate - AEA (Art. 68 Norma)**

**Aree ecologicamente attrezzate - AEA (Art. 68, comma 22 Norma)**

**Obiettivi e definizione del territorio rurale (Art. 69 Norma)**

- Aree di valore naturale e ambientale - AVNA (Art. 75 Norma)
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico - ARP (Art. 76 Norma)
- Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola - AVPA (Art. 77 Norma)
- Ambiti agricoli periurbani (Art. 77 bis Norma)

**Infrastrutture per la mobilità (Art. 80 Norma)**

- Reti stradali provinciali
- Reti stradali comunali
- Limite del tratto interrato della Sp 258

**Viabilità recentemente riqualificata o realizzata**

**Pole funzionale impianto golfistico (Art. 87 Norma)**

**Area in cui localizzare la potenzialità edificatoria del polo funzionale golfistico (Art. 87 Norma)**

**Area in cui localizzare la potenzialità edificatoria del polo funzionale golfistico (Art. 87 Norma)**

**Pole funzionale Fonti di San Francesco (Art. 88 Norma)**

**Pole turistico ambientale (Art. 5.2 PTCP e Art. 89, comma 3 lett. a Norma)**

**Pole turistico ambientale (Art. 5.3 PTCP e Art. 89, comma 3 lett. b Norma)**

**Viabilità urbana: principali interventi prospettati**

**Rotatoria recentemente riqualificata o realizzata**

L'area è classificata come Aree di valore naturale e ambientale - AVNA (Art. 75 PSC).

**Art. 40 Immobili e aree soggette a vincolo paesaggistico**

1. (P) Il PSC individua nella Tav. 05 i seguenti beni paesaggistici interessati da vincolo in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- a) le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi degli artt. 136 e 157 del Codice;
- b) le aree che, fino alla verifica di conformità e agli eventuali adeguamenti del piano paesaggistico regionale e all'approvazione del medesimo, ai sensi dell'art. 156, del D. Lgs 42/2004, sono comunque sottoposti alle disposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:
  - torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c);
  - territori coperti da boschi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree individuate come boscate ai sensi dell'Art. 28 del presente piano);
  - zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) (si è attribuito il vincolo paesaggistico alle aree archeologiche individuate ai sensi dell'Art.33, comma 1, primo alinea, delle Norme del presente piano).

2. (P) Le aree interessate da specifiche disposizioni di vincolo di cui alla precedente lettera a) sono le seguenti:

- Abitato del Comune di Verucchio (D.M. 26/03/1970);
- Versante a nord e a nord-est dell'abitato di Verucchio (Del. G.R. n.1999/2547 del 21/12/1999).

3. (P) L'individuazione delle aree di cui alla lettera b) del primo comma è stata operata, in sede di adozione del PSC, in conformità alla apposita variante già approvata con Del. G.P. n. 185 del 09/08/2005 in attuazione dell'Art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità ai contenuti dell'Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 46, costituisce attuazione delle predette disposizioni di cui all'art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002. In sede di controdeduzioni/approvazione del PSC sono state apportate alcune modifiche alle fasce di 150 ai lati dei corsi d'acqua, dovute alle nuove delimitazioni, contenute nel PAI Marecchia-Conca, degli alvei fluviali del Fiume Marecchia, del Torrente San Marino e del Torrente Mazzocco. Gli eventuali ulteriori aggiornamenti delle perimetrazioni di tale individuazione, per come stabilite dalla Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede di approvazione della medesima individuazione e dal PSC in sede di controdeduzioni/approvazione, sono recepiti e riportati nel PSC con determina dirigenziale senza che ciò costituisca variante allo stesso.

4. (P) La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai precedenti commi 1 e 2, è soggetta all'autorizzazione paesistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi



IV° e V°, del D.Lgs. 42/2004 e a quanto disposto dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e relativo allegato e dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 in merito alla "Relazione paesaggistica".

5. (P) Sui beni di cui al presente articolo sono comunque fatte salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, secondo quanto stabilito dal D.P.R.233/2007.

6. Ai sensi dell'Art. 19 della LR 20/2000, commi 3 bis e 3 ter, i vincoli e le prescrizioni aventi effetto sul territorio comunale sono individuati nella "Tavola dei vincoli" e nella "Scheda dei vincoli" di cui all'Art. 5, comma 4 delle presenti Norme, al quale si rimanda.

#### **Art. 75 Aree di valore naturale e ambientale - AVNA**

1. Costituiscono aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del territorio rurale identificati nella Tav. 08, sottoposti dal PSC ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione.

2. Le aree di valore naturale e ambientale costituiscono la matrice principale della rete ecologica comunale e dei corridoi principali e secondari di tale rete. Sono in particolare costituite da:

- le zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua di cui all'Art. 31;
- i corsi d'acqua di cui all'Art. 18;
- le zone di tutela naturalistica di cui all'Art. 29;
- le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'Art. 30, con particolare riferimento a quelle lungo i corsi d'acqua;
- le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
- gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- le golene antiche e recenti;
- le aree umide;
- gli ambiti agricoli che costituiscono aree di collegamento e di filtro ecologico.

3. Il PSC prevede nelle aree di valore naturale e ambientale, il consolidamento e completamento della rete ecologica comunale, l'individuazione di ambiti da assoggettare a particolari norme di tutela, la creazione di una rete ecologico-fruttiva utile alla fruizione collettiva dei valori ecologici ed ambientali presenti che non incida su tali valori, temperando le esigenze economiche e sociali – con particolare riferimento alle attività di coltivazione del suolo – con la sostenibilità ambientale. Nelle aree di valore naturale ed ambientale, oltre al contenuto normativo del presente articolo, si applicano le ulteriori disposizioni di tutela e valorizzazione di cui alle presenti norme che interessano specificamente le aree di valore naturale ed ambientale.

4.(D) In applicazione dell'art. A-17 comma 2 della LR 20/2000, il PSC consente nelle aree di valore naturale e ambientale, le attività di coltivazione del suolo praticate nel rispetto della Parte II – Sistema ambientale delle presenti norme. In applicazione del medesimo articolo, il POC può prevedere, all'interno delle aree di valore naturale e ambientale, le seguenti trasformazioni ed attività di utilizzazione del suolo solo previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale, da effettuarsi per mezzo della ValSAT:

- apertura o recupero di nuova sentieristica pedonale, ciclabile o equestre;
- interventi per opere e attività di cui al precedente Art. 71, comma 1, lettere a) (limitatamente ai casi specificati al successivi commi 5 e 5 bis), a-bis), b), c), e), f), l).

4bis. (D) Le trasformazioni ed attività di cui al precedente comma 4, in caso di interventi di modesta entità da definirsi, potranno essere previsti dal RUE, previa specifica valutazione della loro sostenibilità ambientale, da effettuarsi per mezzo della ValSAT.

5. Nelle aree di cui al comma 1, il RUE prevede, nel rispetto delle norme richiamate nel medesimo comma e nei precedenti commi 2, 3, 4 e 4bis:

- a) il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
- b) il recupero del restante patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive della tradizione locale, anche per funzioni legate alla prima lavorazione, trasformazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, se svolte direttamente dall'azienda stessa, nonché per attività di agriturismo;
- c) la realizzazione di infrastrutture pubbliche compatibili con la disciplina di tutela, con l'esclusione di strade asfaltate a servizio di singoli fabbricati a qualsiasi uso destinati;
- d) la nuova costruzione – come definita alla lettera g) dell'allegato alla L.R. 15/2013 – di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela, unicamente nei seguenti casi:

☐ ampliamento, esclusa la sopraelevazione, dei fabbricati esistenti non soggetti a specifiche disposizioni di tutela, a servizio di aziende agricole, unicamente per le esigenze di Imprenditori Agricoli Professionali, come definiti dal Dlgs n.99/2004 smi; per quanto riguarda gli edifici abitativi, gli ampliamenti sono ammessi nel limite del 20% della (Su) esistente, con un massimo di 100 mq di (Su) e purché sia presente, o venga costituita attraverso fusione, un'unica unità immobiliare; in ogni caso tali interventi non devono interessare le aree disciplinate dagli articoli 2.2 e 5.1 delle Norme del PTCP 2007 e successive varianti;

☐ fabbricati necessari alla gestione di attività esistenti di valorizzazione ambientale e didattica ambientale, in relazione ai "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui all'Art. 15;

☐ edifici a servizio dell'agricoltura e della zootecnia solo per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR, applicando i seguenti parametri:

- edifici di servizio disciplinati dal RUE: dimensione minima azienda 9 Ha;
- edifici zootecnici per allevamenti estensivi disciplinati dal RUE: dimensione minima azienda 12 Ha;

- serre con struttura e/o copertura rigida disciplinati dal RUE: dimensione minima azienda 6 Ha, da utilizzarsi anche per ricovero scorte e foraggi.

5bis. (P) Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo, intendendosi come quelli nei quali l'azienda agricola non abbia la potenzialità produttiva sufficiente a soddisfare almeno il 25% del fabbisogno alimentare dei capi allevati, calcolata secondo le normative di settore vigenti. Per gli allevamenti zootecnici esistenti le norme del RUE possono prevedere la possibilità di ampliamenti una tantum fino ad un massimo del 20% della potenzialità produttiva preesistente finalizzati all'adeguamento della struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell'impatto ambientale dimostrato per mezzo di apposita valutazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali. Compete al RUE definire le disposizioni necessarie a dettagliare, anche in termini di adeguamento della superficie utile, le possibilità di ampliamenti una tantum della potenzialità produttiva di cui al presente comma.

6. Al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche nelle aree di valore naturale e ambientale:

a) il PSC detta con la Parte II, Titoli I, II e III, la normativa necessaria ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse;

b) il POC, oltre a dettagliare quanto previsto dal PSC ai precedenti commi 3 e 4, coordina gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici previsti dal sistema della pianificazione sovraordinata e fatti propri dal PSC con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.

7. (P) Gli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee, come identificati all'interno delle AVNA di cui al comma 1, e rappresentati nella Tav. 08, sono prioritariamente destinati alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee non è consentita la costruzione di alcun manufatto e lo svolgimento dell'attività agricola incompatibile con le finalità indicate. Sono consentite le attività ricreative, turistiche e agrituristiche, di studio e di ricerca che non comportino modificazioni permanenti del suolo ineditato e movimenti di terra.

Sono considerati non compatibili con l'assetto degli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee le tecniche colturali potenzialmente inquinanti o suscettibili di depauperare e compromettere i caratteri naturali e paesaggistici dei luoghi, la continuità della rete ecologica, mentre saranno promosse le attività volte a favorire i processi di rinaturalizzazione e di protezione e riqualificazione degli ecosistemi.

8. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee di cui al precedente comma il RUE ed il POC provvedono a disciplinare:

a) le attività agricole compatibili con gli obiettivi di tutela e rinaturalizzazione;

b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche.

Il progetto di fattibilità tecnico economica prevede la trasformazione dei bacini di ex cava in accumuli con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna.

In comune di Verucchio è prevista solamente rete di distribuzione irrigua e non manufatti fuori terra.


Considerando che non sono previste attività in contrasto con i vincoli delle Norme, il progetto risulta conforme a quanto previsto dal Piano Strutturale Comunale del Comune di Verucchio.

## REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)<sup>10</sup>

Il Comune di Verucchio ha avviato un procedimento di variante del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 29/11/2016.

La variante si è conclusa con l'approvazione avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 27/09/2018.

Figura A-24: RUE Regolamento Urbanistico Edilizio – Tavola 01: territorio nord



<sup>10</sup> Fonte: [https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/regolamento-urbanistico-edilizio/rue\\_ver](https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/regolamento-urbanistico-edilizio/rue_ver) - Sito consultato il 16/03/22.



L'area è classificata come AVNA – Area di valore naturale e ambientale (Art. 75 RUE) all'esterno della fascia di rispetto stradale.

**Art. 75 Ambiti di valore naturale ed ambientale (AVNA)**

1. Gli Ambiti di valore naturale e ambientale (Art. A-17 delle LR 20/2000 e Art. 75 del PSC), sono le aree da sottoporre ad una speciale disciplina di tutela e a locali progetti di valorizzazione, promuovendo la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici, salvaguardando la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali presenti; si richiamano a proposito le disposizioni di cui all'Art. 75 delle norme del PSC, che si intendono qui interamente trascritte.

2. Usi ammessi. Sono consentiti gli usi previsti al precedente Art. 73, comma 1, con l'esclusione dei seguenti: A2, A3, B3, b2.1, d2.4, d2.7, Gli usi d2.5 sono ammessi unicamente all'interno di edifici rurali già esistenti. Gli usi b1.1, b2.6, b4.3, b4.4, E1, E6 ed E7 sono consentiti unicamente all'interno di edifici esistenti.

3. Interventi ammessi:

a) il recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, nel rispetto delle categorie di tutela A1, A2.1, A2.2 di cui all'Art. 18 delle presenti norme;

b) il recupero del restante patrimonio edilizio esistente, evitando che il riuso degli edifici comporti lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, alle condizioni di cui al successivo Art.78;

c) la realizzazione di infrastrutture pubbliche compatibili con la disciplina di tutela, con l'esclusione di strade asfaltate a servizio di singoli fabbricati a qualsiasi uso destinati, e solo nel caso in cui non sussistano alternative localizzative;

d) gli ampliamenti – di cui alla lettera g) dell'allegato alla L.R. 15/2013 - di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela, unicamente nei seguenti casi:

☐ ampliamento (AM), esclusa la sopraelevazione, dei fabbricati esistenti non soggetti a specifiche disposizioni di tutela, a servizio di aziende agricole, unicamente per le esigenze di Imprenditori Agricoli Professionali, nel limite del 20% della (Su) esistente, con un max di mq 250 di (Su) complessivi per azienda agricola;

☐ ampliamento (AM), esclusa la sopraelevazione, degli edifici abitativi esistenti non soggetti a specifiche disposizioni di tutela, unicamente per le esigenze di Imprenditori Agricoli Professionali, nel limite del 20% della (Su) esistente, con il limite di 100 mq di (Su);

☐ in ogni caso suddetti interventi non devono interessare le aree disciplinate dagli articoli 2.2 e 5.1 delle Norme del PTCP 2007;

☐ fabbricati necessari alla gestione di attività esistenti di valorizzazione ambientale e didattica ambientale, in relazione ai "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione" di cui all'Art. 15 del PSC, espressamente previsti dal POC e dai predetti "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione";

☐ ampliamento (AM) degli allevamenti zootecnici esistenti, nel limite del 20% della potenzialità produttiva – configurabile con l'aumento massimo del 20% della (Su) - finalizzato all'adeguamento della struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell'impatto ambientale dimostrato per mezzo di apposita valutazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali.

☐ demolizione (D) e ricostruzione (Ri) con ampliamento (AM) degli allevamenti zootecnici estensivi esistenti (uso d2.3), nel limite del 20% della potenzialità produttiva – configurabile con l'aumento massimo del 30% della (Su) – intervento finalizzato all'adeguamento della struttura alle disposizioni igienico-sanitarie, al miglioramento dell'impatto ambientale dimostrato per mezzo di apposita valutazione di sostenibilità ambientale, al miglioramento qualitativo delle produzioni e del benessere degli animali; in tali casi il nuovo edificio dovrà essere a "energia zero", cioè per il consumo di energia elettrica e climatizzazione dovrà essere alimentato da "energia da fonti rinnovabili", come definita nell' Allegato 1 dell' "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici" approvato con delibera Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 967.

e) realizzazione dei soli manufatti tecnologici e di servizio compatibili e connessi con la disciplina di tutela e valorizzazione.

f) le nuove attività per usi d2.5 sono ammesse unicamente in edifici rurali già esistenti e con superficie utile (Su) non superiore a 500 mq

g) le attività per usi d2.5 e d2.6 già insediate possono essere ampliate nel limite del 20% della superficie utile (Su) esistente.

h) La realizzazione di serre con struttura e/o copertura rigida per usi d2.6, da utilizzarsi anche per ricovero scorte e foraggi, unicamente per le esigenze di aziende agricole che abbiano i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR.

i) All'interno del perimetro della corte è consentita la realizzazione di serre precarie, da utilizzarsi anche per protezione scorte di fieno, paglia e foraggio, da realizzarsi ai sensi e con i limiti di cui all'Art.7, comma 1, lettere e) ed f) della L.R. 15/2013.

3.1. Gli interventi di ampliamento (AM) di edifici destinati ad abitazione (uso D1) e di annessi fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un PU. Tale PU dovrà individuare:

☐ il perimetro della "corte", destinata agli insediamenti edilizi funzionali all'attività dell'azienda e alle esigenze dei residenti;

☐ la disposizione dei fabbricati esistenti e in ampliamento;

☐ la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo alle alberature;

☐ i modi e le azioni per la tutela paesaggistico-ambientale attiva, il perseguimento e la valorizzazione delle identità di protezione ambientale di cui al precedente Art. 73, comma 6;

☐ il carattere di integrazione dell'ampliamento edilizio con le attività di coltura del fondo.

3.2. La "corte" dovrà avere un impianto unitario ed essere unica per ogni fondo.

3.3. Per gli interventi consentiti valgono i seguenti indici:

3.3.1. Edifici destinati ad abitazione (uso D1):

☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 9 Ha interamente in proprietà; gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente applicando anche tutte le disposizioni di cui al precedente punto 3.1 del presente comma;

☐ H max = m 8,80

☐ distanze tra gli edifici = quanto l'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10;

☐ distanza minima dal perimetro della corte = m 5;

☐ Ip = 90%;

☐ A = 120 alberi /ha;

☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.3.2. Fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1, d2.2:

☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 9 Ha interamente in proprietà; gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente applicando anche tutte le disposizioni di cui al precedente punto 3.1 del presente comma;

☐ H max = m. 8,30 (esclusi i silos e gli impianti tecnici non contenuti in involucri edilizi);

☐ Max. 1 piano;

☐ distanze tra gli edifici = quanto l'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m 10;

☐ distanza minima dal perimetro della corte = m 5;

☐ Ip = 90%;

☐ A = 120 alberi /ha;

☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.3.2. bis. Serre con struttura e/o copertura rigida per usi d2.6, da utilizzarsi anche per ricovero scorte e foraggi:

☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 6 Ha interamente in proprietà;

☐ Su max = 500 mq;

☐ H max = m. 8,30;

☐ Max. 1 piano;

☐ distanze tra gli edifici non inferiore a m 10;

☐ distanza minima dal perimetro della corte = m 5;

☐ Ip = 90%;

☐ A = 120 alberi /ha;

☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.3.3. Ai fini dell'applicazione degli indici e parametri di cui al presente comma 3, si farà riferimento alla consistenza dei fondi alla data di adozione del previgente PRG. Per fondi derivanti da frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione del previgente PRG, per l'attuazione degli interventi previsti al presente comma 3, è comunque richiesta una superficie minima di 12 Ha.

3.3.4. Qualora gli interventi di recupero degli edifici esistenti, destinati agli usi d2.1 e d2.2, prevedano la ricostruzione, gli stessi dovranno essere realizzati in un unico corpo di fabbrica; per specifiche esigenze di carattere igienico - sanitario, certificate da parere della competente AUSL, sarà consentibile separare in due distinti corpi di fabbrica gli usi d2.1 dagli usi d2.2.; gli usi d2.1 sono consentibili anche al piano interrato o seminterrato dei fabbricati, in tal caso sarà possibile separarli dagli usi d2.2 a prescindere dal parere della AUSL.

3.4. Gli interventi di ampliamento su edifici già destinati agli usi d2.3 e d2.4 vengono realizzati attraverso PU, nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie e di tutela dell'ambiente; le nuove costruzioni in ampliamento sono consentite con i limiti e le modalità di cui al precedente comma 3, lettera d), quinto e sesto alinea, ed esclusivamente applicando anche tutte le disposizioni per la tutela paesaggistico-ambientale attiva, il perseguimento e la valorizzazione delle identità di protezione ambientale di cui al precedente Art. 73, comma 6.

3.5. Gli interventi di cui al punto 3.4, ad eccezione di quelli destinati ad allevamenti suinicoli, devono osservare i seguenti indici e parametri:

☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 12 Ha interamente in proprietà;

☐ H max. = m 8,30;

☐ Max. 1 piano;

☐ distanza dai confini di proprietà > 20 m;

☐ distanza dai perimetri delle "corti" o da abitazioni: > 100 m;

☐ distanza dai perimetri del territorio urbanizzato o urbanizzabile: > 300 m;

☐ distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all'uso (escluse abitazioni): > 20 m;

☐ Ip = 90%;

☐ A = 120 alberi /ha;

☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.6. Gli interventi di cui al punto 3.4, destinati ad allevamenti suinicoli, devono osservare i seguenti indici e parametri:

☐ la Superficie fondiaria minima prescritta è pari a 15 Ha interamente in proprietà;

☐ H max. = m 8,30;

☐ Max. 1 piano;

☐ distanza dai confini di proprietà > 50 m;

- ☐ distanza dai perimetri delle "corti" o da abitazioni non connesse all'uso: > 200 m;
- ☐ distanza dai perimetri del territorio urbanizzato o urbanizzabile: > 1000 m (e comunque nella misura necessaria a limitare i disagi della popolazione in relazione alle casistiche quali metodologia di allevamento, movimentazione e stoccaggio deiezioni, aree residenziali sottovento, rispetto agli insediamenti residenziali ricompresi entro il perimetro del Territorio Urbanizzato o urbanizzabile);
- ☐ distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all'uso (escluse abitazioni): > 20 m;
- ☐ Ip = 90%;
- ☐ A = 120 alberi /ha;
- ☐ Ar = 140 arbusti/ha.

3.7. Per gli edifici destinati ad allevamenti d2.3 esistenti alla data di adozione della Variante 2015 al RUE, che non rientrano negli indici e parametri di cui ai precedenti punti 3.5 e 3.6, sono possibili gli interventi di manutenzione MO e MS.

4. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee, come identificati all'interno delle AVNA e rappresentati nella Tav. 08 del PSC, sono ammesse unicamente le seguenti attività agricole:

- a) le attività connesse alla gestione, alla ricerca ed allo sfruttamento dei prodotti naturali del suolo, escludendo l'utilizzo di mezzi meccanizzati;
- b) le attività di pascolo connesse agli allevamenti zootecnici di tipo non intensivo.

5. Negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee di cui al precedente comma 4, è ammessa la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica e di interventi di forestazione.

6. Nei medesimi ambiti è altresì ammessa la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Il POC può delimitare zone in cui per la qualità territoriale e ambientale o la fragilità territoriale siano da escludere gli interventi di cui sopra. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune di Verucchio nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

7. Nel caso di cui al precedente comma 6, dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal PTCP 2007, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

8. Gli interventi di cui ai commi 5 e 6 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie arbustiva possibile, salvaguardando in ogni caso i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

9. Le opere di cui ai commi 5 e 6, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 5 e 6, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dall'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dell'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare negli Ambiti di tutela delle zone arbustive ed erbacee di cui al precedente comma 6, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori eventualmente compromessi.

10. All'interno degli AVNA di cui al presente articolo, sono comprese anche aree costituenti porzione del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia, istituito ai sensi della direttiva 92/43 CEE e dal DPR 8 settembre 1997, n. 357, facente parte della Rete Natura 2000 di cui alla LR 17 febbraio 2005, n. 6. All'interno del SIC si applicano le misure di conservazione adottate dalla Regione e dalla Provincia di Rimini ai sensi dell'Art. 4 del citato DPR 357/97 ed il piano di gestione di cui all'Art. 3 della LR 7/2004. I progetti e gli interventi proposti all'interno del SIC devono essere sottoposti alla Valutazione di Incidenza di cui all'Art. 5 del DPR 357/97 e all'Art. 6 della LR 7/2004, in aderenza alle "Linee guida" Allegato B alla Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30-07-2007.

Il progetto di fattibilità tecnico economica prevede la trasformazione dei bacini di ex cava in accumuli con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna.

In comune di Verucchio è prevista solamente rete di distribuzione irrigua e non manufatti fuori terra. Il progetto è pienamente conforme al RUE del Comune di Verucchio.



**PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC)<sup>11</sup>**

Il POC è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29.04.2013, ed è diventato efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna avvenuta il 19/06/2013.

Successivamente è stato modificato una prima volta con variante approvata con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2014, ed una seconda volta con variante approvata con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 16.07.2015. L'ultima variante è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 21/07/2017.

A far data dal 19/06/2018 sono scaduti i tempi di validità quinquennali previsti dall'art. 30 della L.R. 20/2000; da tale data pertanto cessano di avere effetto le previsioni non attuate.

L'area di rete irrigua non ricade nell'ambito di applicazione del POC del Comune di Verucchio.


---

<sup>11</sup> Fonte: [https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/poc\\_verucchio](https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/poc_verucchio)  
- Sito consultato il 16/03/22.

## ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE (ZAC)<sup>12</sup>

Il PZA è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n° 79 del 14/12/2010.

Figura A-25: PZA Piano Zonizzazione Acustica – Tavola 1\_S: Classificazione Acustica



<sup>12</sup> Fonte: <https://www.comune.verucchio.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/piano-zonizzazione-acustica> - Sito consultato il 16/03/22.

## INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Fasce di pertinenza stradale

D.P.R. n° 142/2004 Strade esistenti e assimilabili						
Tipo di strada (Secondo il codice della strada)	Sottotipi ed fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza	Scuole, ospedali, case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno dBA	Notturmo dBA	Diurno dBA	Notturmo cBA
C- extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100m (fascia A)	50	40	70	60
		150m (fascia B)	50	40	65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100m (fascia A)	50	40	70	60
		50m (fascia B)	50	40	65	55
D- urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100m	50	40	70	60
	Dd (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100m	50	40	65	55
E-urbana di quartiere		30m	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come previsto da art.6, comma 1 lett.a della LEGGE 447 DEL 1995			
F-locale		30m				

Classi di destinazione d'uso del territorio (D.P.C.M. 14/11/1997)		Limite di emissione L <sub>eq</sub> in dB(A)		Limite di emissione L <sub>eq</sub> in dB(A)	
		Tempo di riferimento		Tempo di riferimento	
		Diurno ore 8.00-22.00	Notturmo ore 22.00-6.00	Diurno ore 8.00-22.00	Notturmo ore 22.00-6.00
I	Aree particolarmente protette	50	40	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50	40
III	Aree di tipo misto	60	50	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

L'area è classificata come area particolarmente protetta (Classe I) e come area di tipo misto.  
Si ricorda che in comune di Verucchio è prevista solamente rete di distribuzione irrigua e nessun manufatto fuori terra o sorgenti di rumore.



#### A.3.4. Strumenti di pianificazione a scala comunale – Comune di Santarcangelo

##### PIANO STRUTTURALE COMUNE DI SANTARCANGELO<sup>13</sup>

Il Psc del comune di Santarcangelo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 21.7.2010, assoggettato successivamente ad una variante al Psc approvata con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 9.5.2012.

Vi è un'ultima

variante specifica al Piano Comunale Strutturale approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 26/02/2021, pubblicata sul Bur n. 73 del 17 marzo 2021.

Figura A-26: PSC – Tavola 1 c: ambiti e trasformazioni territoriali




<sup>13</sup> Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/psc> – Sito consultato il 17/03/22.



Nell'area sono presenti due ambiti produttivi da riqualificare, che non saranno oggetto di alcun effetto dalla realizzazione del progetto, in quanto non interessati o ricompresi, mentre i laghi oggetto di trasformazione in bacini di accumulo della risorsa idrica sono classificati come invasi artificiali dalle attività di escavazione (art. 12 PSC – PAE) e l'intera area è classificata come AVN – Aree di valore naturale ed ambientale (LR 20/2000 art. A-17 – Art. 70 NtA PSC – Corridoi ecologici di rilevanza regionale e provinciale).



Figura A-27: PSC – Tavola 2 c: tutele e vincoli di natura ambientale



## Legenda

### Controdeduzioni

95 - Numero di riferimento delle osservazioni della provincia di Rimini

\*\*\*\*\* Confine Comunale

### AMBITI A PERICOLOSITA' IDRAULICA

- Invasi est alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 7 del PSC - art. 2.2 del PTCP)
  - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua: reticolo idrografico minore (art. 7 del PSC - art. 2.2 del PTCP)
  - Aree esondabili (art. 8 del PSC - art. 2.3 del PTCP)
- Aree esondabili del Rio Mareone, in base allo studio idrogeologico-idraulico in sede di PSC (proposta di modifica del perimetro del PTCP vigente) (art. 8 c.6 del PSC)
- Aree esondabili per tempi di ritorno di 25 anni
  - Aree esondabili per tempi di ritorno di 200 anni

### AMBITI A VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA

- ARA - Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo (art. 14.2 del PSC - art. 3.3 del PTCP)
- ARD - Aree di ricarica diretta della falda (art. 14.3 del PSC - art. 3.4 del PTCP)
- ARI - Aree di ricarica indiretta della falda (art. 14.4 del PSC - art. 3.5 del PTCP)
- BI - Bacini imbridesi (art. 14.4 del PSC - art. 3.5 del PTCP)


### AMBITI A PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

- Aree potenzialmente instabili (art. 17 c.7 del PSC - art. 4.1 c.9 del PTCP)
  - Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi da verificare (art. 17 c.2, 5 c.6 del PSC - art. 4.1 c.3 e c.7 del PTCP)
  - Zone instabili per fenomeni di dissesto attivi verificati (art. 17 c.2, 5 del PSC - art. 4.1 c.3 e c.7 del PTCP)
  - Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti da verificare (art. 17 c.3, 5, 6 del PSC - art. 4.1 c.5 e c.7 del PTCP)
  - Zone instabili per fenomeni di dissesto quiescenti verificati (art. 17 c.4, 5 del PSC - art. 4.1 c.6 e c.7 del PTCP)
  - Depositi di versante da verificare (art. 17 c.8 del PSC - art. 4.1 c.10 del PTCP)
  - Deposito eluvio-colluviale (art. 17 c.9 del PSC - art. 4.1 c.12 del PTCP)
  - Zone o elementi a rischio (art. 8 c.9 del PSC - art. 9 del P.A.I. AdB Marecchia-Conca)
  - Scarpate (art. 17 c.10 del PSC - art. 4.1 c.13 del PTCP)
  - Abitato da consolidare (art. 16 del PSC - art. 4.2 del PTCP)
  - B1 - Area urbanizzata ad elevata concentrazione di cavità collocata su più livelli
  - B2 - Area urbanizzata a moderata distribuzione di cavità superficiali
  - B3 - Area urbanizzata pianeggiante con presenza di cavità
- Ambiti del PAE adottato (art. 12 del PSC)
- Cave attive
  - Cave dismesse, da riqualificare
- Ambiti di tutela pozzi e prelievi idrici (art. 15 del PSC - art. 3.7 del PTCP)



I laghi sono cartografati come ambiti del Piano delle attività estrattive del comune di Santarcangelo, in area ARA – Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo (Art. 14.2 PSC – art. 3.3 PSC).

Figura A-28: PSC – Tavola 3 c: tutele e vincoli di natura storico culturale, paesaggistico ed antropico



## Legenda

\*\*\*\*\* Confine Comunale

### ELEMENTI DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale (aree PAN) (art. 25 c.4b del PSC - art. 1.5 del PTCP)
- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale (art. 25 c.4b del PSC - art. 1.5 del PTCP)
- SSI di importanza comunitaria (Area Toriana, Montebello, fiume Marecchia) (art. 25 c.4a del PSC - art. 1.5 del PTCP)
- Area meritevole di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 6/95 (art. 25 c.4b del PSC - art. 1.5 del PTCP)
- Direttici da potenziare e corridoi trasversali (art. 25 c.5 del PSC - art. 1.5 del PTCP)

### VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO CULTURALI

- Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 26 del PSC - art. 5.3 del PTCP)
- Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 29 del PSC - art. 5.4 del PTCP)
- Sistema forestale boschivo (art. 27 del PSC - art. 5.1 del PTCP)
- Aree percorse dal fuoco - anno 2004 (art. 27 c.1 del PSC - art. 10 L. 353/2000)
- Aree archeologiche (art. 30 c.1-3 del PSC - art. 5.5 del PTCP)
- Altre aree archeologiche (art. 30 c.11 del PSC)
- Potenzialità archeologiche (art. 30 c.5,6 del PSC)
- Alta (art. 30 c.10 del PSC)
- Media (art. 30 c.9 del PSC)
- Basse (art. 30 c.8 del PSC)
- Sistema collinare e dei crinali (art. 24 del PSC - art. 1.2 del PTCP)
- Linee di crinale (art. 24 del PSC - art. 1.2 del PTCP)
- Altre linee di crinali (art. 24 del PSC)

### Elementi di interesse storico-testimoniale (art. 32 del PSC - art. 5.9 del PTCP)

- Punti panoramici bassa collina 60-200 m s.l.m.
- Punti visuali di interesse lungo le strade panoramiche
- Punti visuali di interesse lungo le strade di pianura in corrispondenza di significativi campi perettivi
- Strade storiche extraurbane (art. 32 del PSC - art. 5.9 del PTCP)
- Strade panoramiche (art. 24 del PSC - art. 5.9 del PTCP)

### Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 31 del PSC - art. 5.8 del PTCP)

- Residenziale (Palazzo, Casa patronale, Villa etc.) (PTCP art. 5.8)
- Sistema insediativo rurale (PTCP art. 5.8)
- Religioso (Chiese, Edicole, Oratori etc.) (PTCP art. 5.8)
- Palazzo industriale (Molino, Fornace, Opificio, Stazione ect.) (PTCP art. 5.8)
- Militare (Torre, Roccia, Castello etc.) (PTCP art. 5.8)
- Edifici e complessi tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 artt 10,11,13 (art. 39 del PSC)
- Edifici di particolare interesse storico-architettonico (art. 41 c.3 del PSC - L.R. 20/2000 art. A-9)

### VINCOLI E RISPETTI

- Fasce di rispetto stradale e ferroviario (art. 36, 75 del PSC)
- Aree di tutela art. 142 D.Lgs 42/2004 (art. 30 del PSC)
- Aree con presenza di cavità sotterranee (art. 18 del PSC)
- Fasce di attenzione sugli elettrodotti dell'Alta Tensione (art. 35,36,75,93 del PSC)
- Rete dell'alta tensione 380 KV
- Rete dell'alta tensione 132 KV
- Rispetti cimiteriali (art. 36, 80 del PSC)
- Limite del centro abitato in corrispondenza della viabilità (art. 33 del PSC)

### ALTRI VINCOLI E RISPETTI DISCIPLINATI DAL RUE

- Fasce di rispetto metanodotti
- Aquedotto e fasce di Rispetto
- Limite di rispetto speciale (Tiro a segno)


### Acque consorziali

- Canale aperto con criticità idraulica - salvaguardia (fascia di inedificabilità 10 mt per lato a partire dal ciglio)
- Canale aperto verificato (fascia di inedificabilità 10 mt per lato a partire dal ciglio)
- Canale tombinato con criticità idraulica - salvaguardia (fascia di inedificabilità 4 mt per lato a partire dal ciglio)
- Canale tombinato verificato (fascia di inedificabilità 4 mt per lato a partire dal ciglio)

I laghi ricadono in area di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 29 PSC e Art. 5.4 PTCP), in area di collegamento ecologico di rilevanza regionale (Aree PAN) (Art. 25 c. 4b del PSC – art. 1.5 del PTCP).



Figura A-29: PSC – Carta potenzialità archeologiche



I bacini si trovano in area di potenzialità archeologica bassa.

Si riportano gli estratti degli articoli applicabili delle norme tecniche di attuazione del PSC.

**Art. 12. Attività estrattiva di materiali litoidi**

1 (P) Nel bacino interregionale del Marecchia-Conca è vietata l'estrazione di materiali litoidi dagli alvei, come definiti all'art.7, e dalle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, nonché dalle aree del demanio idrico.

2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e del volume utile di invaso previsto nel progetto dell'opera; le asportazioni di materiali litoidi sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità di Bacino, espresso nelle forme di cui al comma 4 dell'art.7 delle presenti norme. per la verifica di compatibilità con le finalità del Piano Stralcio;



b) alle asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e di sistemazione idraulica che rientrino nei programmi triennali di intervento di cui agli artt. 21, 22 e 23 della L.183/89 e nei programmi di cui alle leggi regionali di settore;

c) al prelievo manuale di selci per il recupero di pavimentazioni nei centri storici e di edifici monumentali, richiesto sulla base di un progetto esecutivo approvato dagli Enti competenti indicante i quantitativi occorrenti ed il sito del prelievo.

3 In occasione della richiesta di titoli abilitativi per interventi edilizi che comportano scavi è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la cessione gratuita di tutti gli eventuali materiali inerti pregiati di risulta (ghiaie e sabbie).

4 Il PSC riporta nella Tav.1 le aree del territorio comunale interessate da attività estrattive, per le quali il riferimento normativo è costituito dal piano di settore (PAE).

Sono in proposito distinte tre situazioni:

- le cave attive, per le quali la disciplina delle attività è definita dal PAE vigente;
- le cave dismesse, per le quali il PSC persegue obiettivi di riqualificazione ambientale e paesaggistica; attraverso la normativa del RUE sono definite in proposito modalità di ripristino della morfologia e degli usi agricoli preesistenti;
- gli invasi artificiali derivati da attività di escavazione, per i quali il RUE disciplina, nel rispetto delle tutele del PSC, usi e modalità di fruizione compatibili, finalizzati all'obiettivo della riqualificazione attiva del territorio.

#### **14.2 ARA - Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all'alveo (art. 3.3. PTCP)**

1.(P) Al fine di salvaguardare la ricarica della falda e la relativa qualità delle acque nonché di garantire la tutela delle dinamiche fluviali e la salvaguardia della qualità ambientale dei territori di pertinenza fluviale, nelle aree di cui al presente articolo, ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 comma 3 e 14.1, valgono le seguenti prescrizioni:

a) non sono consentiti interventi di nuova urbanizzazione, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2;

b) non sono consentiti interventi di riduzione della permeabilità del suolo ad eccezione delle fattispecie di cui alla successiva lettera d);

c) sono inoltre vietati: la dispersione di reflui non adeguatamente trattati, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, i serbatoi interrati per idrocarburi, i centri di raccolta e rottamazione di autoveicoli e le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo;

d) sono consentiti nuovi manufatti edilizi limitatamente alle seguenti fattispecie: se strettamente funzionali all'attività agricola e con i limiti di cui agli articoli 9.3 e 9.4 del PTCP; se insistenti su aree già impermeabilizzate con regolare autorizzazione alla data di adozione dell'integrazione del Piano Stralcio (15 dicembre 2004) purché non comportino l'alterazione dell'equilibrio idrogeologico del sottosuolo e previo parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca come specificato dalle norme dello stesso Piano Stralcio;

e) sui manufatti edilizi esistenti sono consentiti interventi di conservazione e modesti ampliamenti purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono fatti salvi i seguenti interventi, opere e attività:

a) gli interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o di nuova previsione limitatamente a quelle per le quali sia dimostrata l'impossibilità di alternative di localizzazione.

Le previsioni delle nuove infrastrutture nonché i progetti preliminari relativi ad interventi di ripristino e adeguamento delle infrastrutture esistenti sono comunque soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino interregionale Marecchia e Conca;

b) gli interventi e le trasformazioni d'uso che determinino un miglioramento della qualità ambientale delle acque nel caso di attività ed usi esistenti che risultano non compatibili al perseguimento della qualità ambientale e della sicurezza idraulica;

c) gli interventi finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della qualità ambientale di cui al comma 4 nonché gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui al precedente articolo 15;

3.(P) L'insediamento di nuove attività industriali è consentito esclusivamente nelle aree per le quali le opere di urbanizzazione di cui all'art. A-23 della L.r. 20/2000 siano già state realizzate alla data di approvazione del Piano di Tutela del e Acque regionale (21 dicembre 2005). Sono ammessi interventi relativi alle attività industriali esistenti conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Gli interventi ammessi ai sensi del presente comma sono comunque subordinati al rispetto delle seguenti condizioni verificate da apposito studio di dettaglio:

a) che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;

b) che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione e che la rete fognante di comparto e generale abbia delle caratteristiche di tenuta (come ad es. doppia camicia, cavidotto affogato in bentonite, giunti stagni, pozzetti impermeabilizzati, ecc.);

c) che siano assunte idonee misure per l'eliminazione di eventuali rischi di contaminazione accidentali in relazione alla effettiva ridotta protezione della risorsa idrica;

d) che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato, attraverso apposito studio idrogeologico da sottoporre alla Autorità idraulica competente, alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale e con le tendenze evolutive della falda a scala di conoide interessata o di porzione di essa nel tempo e in relazione agli effetti di prelievo.

4.(P) Non sono comunque ammesse attività fortemente idroesigenti e aziende ad elevato rischio di incidente rilevante con attività che possano incidere sulla qualità delle acque.

5. Ai fini della tutela e salvaguardia della qualità ambientale sono realizzabili interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche idromorfologiche e idrogeologiche, di mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, di impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, di conversione dei seminativi in prati permanenti, di introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata.

6. Gli interventi ammessi di cui ai precedenti commi devono essere compatibili con le caratteristiche ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dei luoghi, con particolare riferimento alle sub unità di paesaggio dei territori fluviali individuate nella Tavola C del PTCP.

7.(D) Nelle aree urbanizzate o destinate ad interventi di urbanizzazione conformemente alle disposizioni del presente articolo nonché nelle aree rurali con particolare riferimento ai nuclei isolati, il RUE prevede misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e assume idonei provvedimenti per garantire che le stesse aree siano provviste di rete fognaria, con possibilità di allacciamento di tutti gli insediamenti, recapitante ad un adeguato impianto di trattamento delle acque reflue in relazione alla potenzialità dell'agglomerato ed alla capacità autodepurativa del corpo ricettore. In particolare il POC e il RUE, per gli ambiti e interventi di rispettiva competenza, prevedono una rete fognaria separata con perfetta tenuta della rete per acque nere, oltre alla messa in sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e viarie (in particolare per le aree destinate alla sosta e al transito dei veicoli deve essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia) esistenti e di previsione. Qualora non sia possibile l'allaccio in pubblica fognatura il RUE può promuovere la sperimentazione e la realizzazione, in accordo con le Autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. tramite impianti di fitodepurazione). Il RUE dispone inoltre in merito alla limitazione e/o messa in sicurezza delle attività consentite con particolare riferimento ai centri di pericolo di cui all'allegato 1 del PTA.

#### **Art. 25. Rete ecologica (art.1.5 PTCP)**

b) Componenti progettuali:

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale:

Aree di protezione naturalistica e ambientale (Aree PAN) in qualità di aree di collegamento ecologico funzionale di rilevanza regionale ai sensi della LR 6/05. Esse comprendono l'insieme delle emergenze naturalistiche collinari e i principali ambiti fluviali della provincia e costituiscono ambiti privilegiati per la concertazione istituzionale finalizzata alla valorizzazione ambientale e alla definizione di progetti di fruizione a basso impatto ambientale a rete e di rilevanza territoriale.

- Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale:

Il PSC sviluppa la tutela e la regolamentazione degli ambiti di collegamento ecologico di carattere locale individuati dal PTCP, in conformità agli obiettivi dell'art.1.5.

- Aree meritevoli di tutela (Tav. 3 del PSC): sono individuate dal PTCP, prioritariamente nell'ambito delle Aree di protezione ambientale e naturalistica così come riportato nella Tavola A; si tratta delle aree che per caratteristiche geomorfologiche, faunistiche, vegetazionali e funzionali sono meritevoli di specifica tutela e valorizzazione ai sensi delle categorie offerte dalla LR 6/05.

- Diretrici da potenziare e Corridoio trasversale.

Il Comune di Santarcangelo partecipa alla realizzazione a livello intercomunale delle Diretrici da potenziare e del corridoio trasversale di media collina, promosso dal PTCP, finalizzato alla salvaguardia dei valori ambientali e delle visuali paesaggistiche (Tav.3 del PSC).

#### **Art. 29 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.5.4 PTCP)**

1.(P) Il PSC nella Tavola 2 individua e perimetra le Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui alla Tav. B del PTCP, quali aree che, per caratteristiche morfologiche e vegetazionali, appartengono agli ambiti fluviali del reticolo idrografico principale e minore.

2.(P) Le disposizioni di cui al presente articolo, in recepimento dell'art. 5.4 del PTCP, sono finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle zone di cui al comma 1, che costituiscono la struttura portante della rete ecologica provinciale. Il RUE e il POC, in coerenza con le disposizioni del presente articolo, specificano l'individuazione e la disciplina delle zone in merito alla loro tutela e valorizzazione nonché alle attività e agli interventi ammessi in quanto compatibili.

3.(P) Le norme del PSC, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PTCP e del PSC, consentono nelle aree di cui al presente articolo i seguenti usi e interventi:

a) parchi, le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, corridoi ecologici, percorsi, spazi di sosta e sistemazioni a verde funzionali ad attività di tempo libero, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;

b) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie nonché depositi di materiali necessari per la manutenzione del e attrezzature di cui al precedente lettera a);

c) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 9.

4.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai commi 3, 8, 9, sono comunque consentiti:

a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi in conformità agli art. 17 e A-21 della L.R.n. 20/2000 e ss.mm. e ii. e, previa valutazione dell'inserimento ambientale e dell'assenza di rischio idraulico, di ampliamento di cui alla lettera g.1) del suddetto Allegato, dei servizi tecnologici e delle attività e funzioni compatibili con la disciplina di tutela; tali interventi sono specificati e precisati dal RUE e dal POC per ambiti specifici;

b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto esistenti, finalizzati al loro adeguamento ai requisiti minimi richiesti;

c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione dei PTPR;

d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari con i limiti fissati dalle disposizioni del Titolo 9 - Territorio rurale del PTCP;

**e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;**

f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

5.(P) Le opere di cui al e lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) del quarto comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

6.(P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al primo comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del Consiglio comunale dei suddetti programmi, il Sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alle disposizioni del Titolo 3 del PTCP ed alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

Le azioni di riassetto e riqualificazione di alcuni complessi industriali insediati nell'ambito fluviale del Marecchia sono disciplinate dal PSC, nel rispetto delle citate disposizioni dell'art.5.4 del PTCP, attraverso gli "insediamenti produttivi da riqualificare - APC.R", di cui all'art.66 delle presenti Norme.

7.(D) Il RUE individua (ed il POC ne programma gli eventuali interventi di trasformazione):

a) gli interventi di recupero, di cui alle lettere da a) a f) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, e di modifica della destinazione d'uso dei manufatti edilizi esistenti connessi ad attività dismesse o incongrue rispetto alle esigenze di tutela ambientale, finalizzati ad eliminare condizioni di abbandono o di degrado edilizio, igienico e ambientale e all'insediamento di funzioni connesse all'istruzione, al tempo libero, alla ristorazione, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale; sugli stessi manufatti esistenti sono consentiti interventi di ampliamento di cui alla lettera g.1) dell'Allegato alla LR n.31/2002 smi, in conformità agli art. 17 e A-21 della LR 20/2000, nel caso di attività connesse all'istruzione, al tempo libero, al turismo ambientale, alla cultura e all'assistenza sociale indispensabili per la funzionalità delle predette attività e attuati in aree non esondabili e non soggette a rischio idraulico; non sono comunque consentiti ampliamenti di allevamenti zootecnici intensivi;

b) i manufatti edilizi connessi ad attività dismesse e le attività esistenti che devono essere trasferiti in aree esterne alle presenti zone, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela, essendo comunque tali quei i insistenti su aree esondabili, soggette a rischio idraulico o a fenomeni erosivi, disciplinando gli interventi di demolizione e trasferimento dei manufatti edilizi, individuando le aree idonee per le nuove localizzazioni, e definendo gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, di sistemazione del e aree liberate e volti alla loro rinaturalizzazione.

8.(P) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) invasi ad usi plurimi;

d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. In assenza di tali previsioni, i progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

9. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 8 non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento



dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione del comune ovvero di parti della popolazione del comune di Santarcangelo e di un comune confinante. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua fatte salve particolarissime situazioni in cui sia dimostrata la impossibilità di ogni altro tracciato. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10 (D) Le pubbliche Autorità competenti possono, in relazione a particolari necessità di salvaguardia, stabilire limitazioni al transito di mezzi motorizzati nei terreni di cui al presente articolo.

11 (P) Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua così come individuate nella Tavola 3 del PSC le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTCP e - nei seguenti casi - le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR:

a) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione PTPR;

b) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;

c) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione PTPR.

12.(P) Nei casi in cui sulla base delle disposizioni del presente articolo il PSC e il POC prevedano che gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia siano ammessi previa verifica di assenza del rischio idraulico, la stessa andrà effettuata da parte della Provincia, in sede di istruttoria sugli strumenti suddetti.

#### **Art. 70 – Aree di valore naturale e ambientale – AVN**

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:

- Le fasce fluviali;

- Gli ambiti collinari di Montalbano e Sant'Ermite, in coerenza con la loro classificazione come "Unità di paesaggio della Collina" del PTCP

2. Gli ambiti AVN costituiscono tratti della rete ecologica di rilevanza regionale e provincia le individuata nel PTCP; pertanto per essi il PSC assume gli obiettivi e le linee di azione riportati all'art.25 delle presenti Norme.

3. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.

4.(P) Negli ambiti in oggetto, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività umane ed economiche il PSC definisce un assetto insediativo e infrastrutturale del territorio in armonia con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse. Il POC ha il compito di coordinare interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale con le previsioni relative alle trasformazioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.

5.(I) Ai fini del migliore perseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Rimini, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.

Il progetto interviene su due bacini di ex cava, in origine facenti parte del piano delle attività estrattive del comune di Santarcangelo, oggi esauriti come aree di cava.

Gli stessi, facenti parte del perimetro soggetto a tutela naturalistica di cui alla rete natura 2000 della regione Emilia Romagna, nello specifico

**REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI SANTARCANGELO<sup>14</sup>**

Il RUE è lo strumento di pianificazione urbanistica comunale cui compete la disciplina generale delle parti di territorio urbano strutturato e di territorio rurale, non sottoposte a POC, attuabili con intervento edilizio diretto.

Il Rue del comune di Santarcangelo è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 9 maggio 2012, è stato pubblicato sul BUR n. 92 del 6 giugno 2012.

Allo stato attuale, il RUE vigente tiene conto delle seguenti varianti approvate.

La Variante specifica n. 1 al Rue, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 12 marzo 2015, è stata pubblicata sul BUR n. 121 del 3 giugno 2015


La Variante 2 al Rue, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 94 del 22 dicembre 2016, è stata pubblicata sul BUR n. 17 del 25 gennaio 2017.

La Variante specifica n. 2 al Rue, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 1° febbraio 2019, è stata pubblicata sul BUR n. 51 del 20 febbraio 2019

La Variante specifica n. 3 al Rue, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 58 del 30 settembre 2021, è stata pubblicata sul BUR n. 307 del 27 ottobre 2021

<sup>14</sup> Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/regolamento-urbanistico-edilizio/regolamento-urbanistico-edilizio> – Sito consultato il 17/03/22.

Figura A-30: RUE – Tavola 1 s: ambiti e trasformazioni territoriali





**LEGENDA**

Confine Comunale

**MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

TU - Territorio Urbanizzato TUZ - Territorio Urbanizzabile  
TRU - Territorio Rurale

**SISTEMA INSEDIATIVO STORICO (Art. 10-18 del RUE)**

AS - Centri storici (L.R. 20 art. A-7)  
IS - Insediamenti storici del territorio rurale (L.R. 20 art. A-8)  
(1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C: classificazione degli edifici art. 11 del RUE)  
ES - Edifici e complessi di valore storico architettonico, culturale e testimoniale (L.R. 20 art. A-8)  
(1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C: classificazione degli edifici art. 11 del RUE)  
Edifici di particolare interesse storico-architettonico (L.R. 20 art. A-8) (D.Lgs. 42/2004 art. 10, 11, 13)

**SISTEMA INSEDIATIVO**

**AUC - Ambiti urbani consolidati (L.R. 20 art. A-10) (Art. 19, 20 del RUE)**

AUC.1, AUC.1\* - Ambiti urbani consolidati salini del capoluogo  
AUC.2, AUC.2\* - Ambiti urbani consolidati del capoluogo  
AUC.3 (A.B.C) - Ambiti prevalentemente residenziali costituiti da case uni o bifamiliari o a schiere  
AUC.4 - Ambiti di tipo AUC.3 nei quali sono particolarmente rilevanti le difficoltà di circolazione locale e di sosta e l'assenza di spazi di uso collettivo  
AUC.5 - Ambiti urbani residenziali a bassa densità costituiti da case uni o bi-familiari  
AUC.6(A,B,C) - Ambiti urbani consolidati delle frazioni urbane  
AUC.7(A,B,C) - Ambiti urbani consolidati del nucleo rurale  
AUC.8 - Ambiti urbani consolidati costituiti da piani abitativi unitari recenti e completamente attuati  
AUC.9 - Ambiti consolidati costituiti da nuclei periferici rurali ("ghetti")  
IC - Interventi Urbani Convenzionali (Art. 21 del RUE)  
Ambito di conservazione urbanistica (Art. 88 a del RUE)

**AR - Ambiti da riqualificare (L.R. 20 art. A-11) (Art. 22 del RUE)**

AR - Ambiti da riqualificare per sostituzione (area demolita)

**AN - Ambiti per nuovi insediamenti (L.R. 20 art. A-12) (Art. 23 del RUE)**

Perimetro ambito di applicazione della perequazione

AN.A - Ambiti di nuovo insediamento costituiti da PUA vigenti o adottati all'atto dell'adozione del PSC  
AN.A1 - in corso di attuazione  
AN.A2 - in corso di pubblicazione  
AN.B - Ambiti di nuovo insediamento costituiti da PUA in fase istruttoria all'atto dell'adozione del PSC  
AN.B1 - Autorizzati alla presentazione  
AN.B2 - in fase istruttoria  
AN.B3 - trasferiti nella variante 2006, previsti nel privilegio PRG  
AN.B4 - trasferiti nella variante 2006, non previsti nel privilegio PRG  
AN.C - Ambiti di nuovo insediamento, definiti dal PSC secondo i criteri della perequazione

**APS - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovramunicipale (L.R.20/2000 art. A-13) (Art. 28-30 del RUE)**

APS.E - Ambiti produttivi sovramunicipali di sviluppo esistenti (Art. 29 del RUE)  
APS.N1 - Ambiti produttivi sovramunicipali di potenziale nuovo insediamento, a conferma di previsioni vigenti (Art. 30 del RUE)

**APC - Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale (L.R.20/2000 art. A-13) (Art. 31-37 del RUE)**

APC.E - Ambiti produttivi comunali esistenti (Art. 33 del RUE)  
APC.N1 - Ambiti produttivi comunali di integrazione, a conferma di previsioni privilegiate (Art. 34 del RUE)  
APC.N2 - Ambiti produttivi comunali di integrazione (Art. 35 del RUE)  
APC.R - Ambiti produttivi comunali esistenti, da riqualificare (Art. 36 del RUE)

PF - Polo Funzionale "Triangolo": polo logistico commerciale integrato di Rimini - Santarcangelo (Art. 24 del RUE)

IC.P - Interventi Urbani Convenzionali in ambito produttivo (Art. 37 del RUE)

Area idonea per l'insediamento di strutture commerciali (Art. 28 c.8, 31 c.3 del RUE)

MPA - Medio piccole alimentari

MP - Medio piccole non alimentari

MG - Medio grandi non alimentari

**SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE - TERRITORIO RURALE**

AVN - Area di valore naturale e ambientale (L.R.20/2000 art. A-17) (Art. 38 del RUE)

ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (L.R.20/2000 art. A-18) (Art. 40 del RUE)

AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (L.R.20/2000 art. A-19) (Art. 41 del RUE)

AAP - Ambiti agricoli periferici (L.R.20/2000 art. A-20) (Art. 42 del RUE)

IP - Ambiti produttivi in territorio rurale (Art. 50 del RUE)

Ambiti di riqualificazione (Art. 46 c.1 del RUE)

Area percola del fazzo - Anno 2004 (art. 10 L. 353/2005) (Art. 38 del RUE)

**SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ (L.R. 20/2000 art. A-5)(Capo 3.C del RUE)**

Linea del centro abitato in corrispondenza della viabilità (art. 33 del PSC)

MOB.FI - Linea ferroviaria (Bologna-Ancona)

MOB.FS - Stazione ferroviaria di Santarcangelo, da potenziare

Localizzazione della nuova fermata in corrispondenza del Polo Funzionale

Tracciato del TRC e ipotesi di prolungamento alla stazione di Santarcangelo

Corridoio infrastrutturale per la definizione del tracciato e l'investimento ambientale e funzionale della "Strada di Grandi"

Indicazione della direzione e collegamento alla viabilità esistente

Corridoio infrastrutturale per la definizione del tracciato delle stazioni alla SP n. 13 - località Stradone

Indicazione della direzione

MOB.VR - Rete della viabilità di base di interesse nazionale e regionale (SS. n.9 via Emilia)

Esistente Di progetto

MOB.VE - Rete della viabilità extraurbana di interesse provinciale e intercomunale

Esistente Di progetto

MOB.VU - Rete principale di rilievo comunale

Esistente Di progetto

MOB.VC - Rete di base comunale

Esistente Di progetto

Area di pertinenza stradale

MOB.C - Distributori di carburanti

MOB.CP - Principali poli cittadini, esistenti e di progetto

**DOTAZIONI TERRITORIALI (L.R. 20/2000 Art. A-23, A-24, A-25)**

**URS - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (L.R. 20/2000 art. A-23) (Art. 31 del RUE)**

URS - Spazi e impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi

URS.A - Impianti di prelievo o di trattamento dell'acqua

URS.E - Impianti di distribuzione dell'energia elettrica

**COLL - Attrezzature e spazi collettivi (L.R. 20/2000 art. A-24) (Art. 52-59 del RUE)**

COLL.S - di rilievo sovramunicipale

COLL.C - di rilievo comunale

COLL.L - di rilievo locale

specificazioni:

(as) - Assistenza e i servizi sociali e igienici sanitari

(pa) - Pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile

(cp) - Attività culturali, associative e politiche

(pf) - Beni di culto e attività correlative

(ca) - Cimiteri

Ipotesi alternative di localizzazione del nuovo teatro Comunale

(B) - Scuole medie superiori

(SM) - Scuole medie inferiori

(ec) - Scuole elementari

(mi) - Scuole materne

(pa) - Verde pubblico attrezzato, parchi urbani

(sp) - Attrezzature e impianti per le attività sportive

(gi) - Parchi e giardini di quartiere

(p) - Parcheggio pubblici

Dotazioni di proprietà privata

**specificazioni delle attrezzature e spazi collettivi di progetto**

(a) - Istruzione

(b) - Verde pubblico attrezzato, parchi urbani

(c) - Attrezzature e impianti per le attività sportive

(p) - Parcheggio pubblici

**ECO - Dotazioni ecologiche e ambientali (L.R. 20/2000 Art. A-25) (Art. 58 del RUE)**

ECO.A - Dotazioni ecologiche e ambientali di livello urbano

ECO.L - Dotazioni ecologiche e ambientali di livello locale

**PAE**

Area interessata da attività estrattive esaurite

Area interessata da attività estrattive in essere

Invasi artificiali derivanti dalle attività di escavazione

**RISPETTI**

Rispetto contenente (Art. 52 c.12)

Rispetto impianto di tiro a segno (Art. 75 del RUE)

Fascia di rispetto stradale e ferroviario (Art. 75 del RUE)

Rele interdetti dall'alta tensione e relative fasce di attenuazione per inquinamento elettromagnetico (Art. 73 del RUE)

I laghi sono classificati come invasi artificiali derivanti dalle attività di escavazione inseriti all'interno di un'area AVN - aree di valore naturale e ambientale (LR 20/2000 art. A-17 RUE art. 39). Sono presenti nell'area, ma non interessati dal progetto APC-R Ambiti produttivi esistenti, da riqualificare (Art. 36 del RUE).



**PIANO OPERATIVO COMUNALE COMUNE DI SANTARCANGELO<sup>15</sup>**

Il POC del comune di Santarcangelo è stato approvato in prima istanza con D. Commissariale n. 36 del 05/09/2013.

Si sono succedute alcune varianti e adeguamento del POC, che di seguito elenchiamo:

POC Tematico disciplina dal punto di vista urbanistico-territoriale l'insediamento Mutoid Waste Company (Parco Artistico Mutonia), quale spazio pubblico dedicato all'arte contemporanea, Approvato D. Commissariale n. 94 del 22/05/2014.

POC1 affronta i maggiori temi di pianificazione della città e del territorio, approvato D.C. n. 56 dell'1/8/2017 e successivamente approvata integrazione con D.C. n. 53 del 23/7/2018.

Variante specifica al Piano Operativo Comunale POC1, scheda d'ambito n. 6 – 6bis ambito AN.C. 16 (a,b) e COLL.C (b) denominato "ex-Corderie", adottata D.C.C. n. 76 del 30/11/2021.

L'area interessata dalle opere di sistemazione dei bacini per adibirli a raccolta acque per utilizzo irriguo e l'area individuata per l'ubicazione della stazione di pompaggio che alimenterà la rete di irrigazione non è compresa nelle aree oggetto di POC del comune di Santarcangelo.

I vincoli di tutela ambientale e paesaggistica sono gli stessi ricompresi nel Piano Strutturale e nel Regolamento Urbanistico e sono già stati affrontati nei paragrafi dedicati.

Si ritiene pertanto il progetto conforme alle previsioni e vincoli del Piano Operativo Comunale di Santarcangelo.

**ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNE DI SANTARCANGELO<sup>16</sup>**


La classificazione acustica del comune di Santarcangelo è stata approvata con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 9/5/2012, successivamente sottoposta a variante cartografica approvata con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 26/02/2021, pubblicata sul BUR n. 73 del 17/03/2021.

Si riporta la classificazione acustica dell'area dei bacini oggetto di progettazione.

<sup>15</sup> Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/pianificazione-territoriale/piano-operativo-comunale/poc> – Sito consultato il 21/03/22.

<sup>16</sup> Fonte: <https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/ambiente/rumori/classificazione-acustica-del-territorio-comunale> – Sito consultato il 21/03/22.

Figura A-31: ZAC – Tavola: Stato di progetto



Valori limite di emissione				
Leq in dB(A) (art.2) DPCM 14 novembre 1997				
stato di fatto	progetto	classe	diurno	notturno
		I	45	35
		II	50	40
		III	55	45
		IV	60	50
		V	65	55
		VI	65	60

Valori limite di immissione				
Leq in dB(A) (art.3) DPCM 14 novembre 1997				
stato di fatto	progetto	classe	diurno	notturno
		I	50	40
		II	55	45
		III	60	50
		IV	65	55
		V	70	60
		VI	70	70

Per l'area oggetto di modifica a seguito dell'attuazione del progetto di conversione dei bacini ex cave Marecchia, non è stata modificata la classificazione acustica: i bacini si trovano in classe terza, così come l'area di individuata ubicazione della stazione di pompaggio, identificata con la stella verde nell'estratto di planimetria.

### A.3.5. Strumenti di pianificazione a scala comunale – Comune di Rimini

#### PIANO STRUTTURALE COMUNE DI RIMINI<sup>17</sup>


Il Comune ha approvato nel 2016 il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), essi sono solo due dei tre strumenti previsti dalla legge urbanistica regionale L.R.20/2000, mentre la nuova legge urbanistica regionale, introdotta con la L.R. 24/2017, non permette più l'approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) che avrebbe dovuto completare gli strumenti della L.R. 20/2000.

Il piano, conosciuto con l'acronimo di PSC, è il piano programmatico e di indirizzi previsto dalla L.R. 20/2000, esso individua il territorio urbanizzato, il territorio urbanizzabile e il territorio rurale, fissa i parametri urbanistici e ambientali e contiene i vincoli in atto sul territorio.

Il PSC è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/03/2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/03/2016 e in vigore dal 6/4/2016.

Nel territorio del comune di Rimini il progetto prevede solamente l'estensione della rete irrigua interrata, senza manufatti esterni al piano campagna o sorgenti di rumore quali stazioni di pompaggio.

Figura A-32: PSC – Tutele ambientali e paesaggistiche



<sup>17</sup> Fonte: <https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supperto/psc-piano-strutturale-comunale> – Sito consultato il 21/03/22.

## LEGENDA

..... Confine comunale


 1 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua


 1 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

 2 - Zone di tutela naturalistica

 3 - Alberature di pregio

 4 - Parchi e giardini di pregio


 5 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

 5 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

 6 - Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile

 7 - Zone urbanizzate in ambito costiero

 8 - Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica

 9 - Strade panoramiche

 10 - Crinali

 11 - Paleofalesia


 12 - Aree soggette a vincolo paesaggistico da specifiche disposizioni

 13 e 14 - Sistema forestale boschivo e vincolo paesaggistico

### 14 - Aree soggette a vincolo paesaggistico

 Fascia battigia


 Fascia perfluviale delle "acque pubbliche"

 Zone ed elementi di interesse storico e archeologico

### 15 - Punti panoramici e visuali di interesse

 PP.BC. Punti panoramici nella bassa collina 60-200 m s.l.m.

 Punti visuali d'interesse della costa


 Punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura in corrispondenza di significativi cambi percettivi

 Punti visuali d'interesse lungo le strade panoramiche

L'area oggetto di estensione della rete irrigua è in zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, in parte nel sistema forestale boschivo e vincolo paesaggistico.



Figura A-33: PSC – Tutele storico archeologiche




LEGENDA

- Confine comunale
- Tracciato delle ex ferrovie Rn-Ram e Rn-Novafeltria
- Canali storici
- Viabilità storica
- Ghetti di impianto storico in territorio rurale
- Colonie marine
- Centro storico
- 22 - Beni culturali (1)**
  - Beni culturali - Tutela diretta
  - Beni culturali - Tutela indiretta
- 23 - Immobili accentrati o sparsi di valore storico-architettonico**
  - A9 comma 1 L.R.20/2000 - RS
  - A9 comma 1 L.R.20/2000 - RRC
  - A9 comma 1 L.R.20/2000 - RRC  
Tutela diretta della Soprintendenza su elemento architettonico o parte dell'immobile  
come individuato nella dichiarazione di interesse culturale
- 24 - Immobili accentrati o sparsi di pregio storico-culturale e testimoniale**
  - A9 comma 2 L.R.20/2000


L'area oggetto di estensione della rete irrigua è priva di tutele storico archeologiche fatta salva la presenza di un canale storico, che non sarà interessato a nessun attraversamento.


Figura A-34: PSC – Tutele archeologiche



#### LEGENDA


..... Confine comunale


 25 - Vincoli archeologici ministeriali

 26 - Zone ed elementi di interesse storico e archeologico


#### 27 - Zone a diversa potenzialità archeologica

Grado potenzialità archeologica per siti Catasto Calindri e viabilità storica escluso strade consolari romane

 medio \* qualora si trova su grado potenzialità basso (colore giallo) prevale il grado medio

 medio \* qualora si trova su grado potenzialità alto (colore rosso) prevale il grado alto

#### Gradi potenzialità archeologiche


 basso

 medio

 alto

L'area oggetto di estensione della rete irrigua è collocata integralmente in zona con potenzialità archeologica di grado basso.

Figura A-35: PSC – Strategie di qualificazione del territorio



#### LEGENDA

..... Confine comunale

#### Valorizzazione dei caratteri del paesaggio

1 Unità di Paesaggio della conurbazione costiera

- 1.a,b,c SubUdP Arenile, varchi a mare, foci
- 1.d SubUdP Conurbazione prevalentemente edificata

2 Unità di Paesaggio della pianura

- 2.a SubUdP del corso del fiume Marecchia
- 2.c SubUdP del torrente Marano
- 2.d SubUdP del corso del torrente Uso
- 2.e1 SubUdP della pianura alluvionale agricola del Marecchia - a matrice agricola dominante
- 2.e2 SubUdP della pianura alluvionale agricola del Marecchia - prevalentemente edificata
- 2.g1 SubUdP della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli - a matrice agricola dominante
- 2.g2 SubUdP della pianura alluvionale costiera intermedia e dei colli - prevalentemente edificata

3 Unità di Paesaggio della collina

- 3a,b SubUdP della bassa collina del Marecchia, dell'Ausa e del Marano



Punti panoramici

#### Qualificazione ambientale ed ecologica

/// Aree costituenti il sistema delle principali valenze ambientali e paesaggistiche e la trama delle reti ecologiche

SiC - Siti di importanza comunitaria

Varchi a mare

Prosecuzione del Parco Marecchia e raggi verdi

Corridoi verdi di collegamento dei parchi esistenti o di progetto

Parco del Mare

Parchi urbani esistenti

Fascia di ambientazione e mitigazione della nuova S.S.16

Connessioni verdi da progettare tra il mare e la città

Nuove dotazioni ecologiche in territorio rurale: campo pozzi di Molino Ronci

Nuove dotazioni ecologiche: interventi legati al miglioramento del sistema fognario (PSBO) e alla salvaguardia del territorio

Principali punti di conflitto fra rete ecologica e barriere infrastrutturali

#### Indirizzi progettuali

Città compatta

Città lineare

Anello verde

Anello centro storico e i suoi borghi

#### Interventi di rigenerazione

Città storica

Città esistente

Città da riqualificare

Città produttiva/commerciale

Arenile

Riqualificazione dell'apparato alberghiero

Città delle colonie

Funzioni della città lineare

Principali poli specialistici

Riqualificazione delle colonie

Riqualificazione al contorno di stazioni del TRC

#### Interventi di nuovi insediamenti e di nuove dotazioni

Aree di completamento

Previsione di nuovi parchi in aree di completamento

Aree di espansione

Previsioni di nuovi parchi in aree di espansione

Espansione dei poli produttivi/commerciali

#### Assetto di lungo periodo del sistema mobilità

##### Trasporto pubblico

Ferrovie

Stazioni e fermate ferroviarie esistenti e proposte

Trasporto Rapido Costiero (TRC)

Fermate del TRC

Linea di forza del trasporto pubblico mare-entroterra

e sua possibile prosecuzione per San Marino

##### Gerarchia funzionale delle strade

Autostrada

Autostrada in galleria


Nuova SS16

Viabilità principale e secondaria

Principali parcheggi scambiatori



Figura A-36: PSC – Schema di assetto della mobilità e ambiti normativi



#### LEGENDA

..... Confine comunale

#### Aree non classificate come Ambiti

Alvei attivi dei principali corsi d'acqua

Arenile

#### Ambiti Normativi

##### Territorio Urbanizzato

ACS - Città storica

Progetti speciali di valorizzazione nella Città Storica

AUC\_U - Ambiti urbani consolidati

AUC\_T - Ambiti consolidati costieri a marcata caratterizzazione turistica

Aree inedificate di superficie superiore a 8.000 mq negli

ambiti consolidati a marcata caratterizzazione turistica

AR - Ambiti da riqualificare

APF - Grandi funzioni sovracomunali (poli funzionali)

ASP - Ambiti consolidati per attività produttive

ASP\_T - Parchi turistico-ricreativi

ANS\_A - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti:

porzioni utilizzabili per insediamenti e relative dotazioni territoriali

ANS\_B - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti:

porzioni utilizzabili prevalentemente per nuove dotazioni territoriali

ANS\_C - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti:

porzioni non edificabili

Colonie

##### Territorio Urbanizzabile

APF - Grandi funzioni sovracomunali (poli funzionali)

ASP\_NA - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi prevalentemente manifatturieri

ASP\_NB - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti produttivi prevalentemente terziari

ANS\_A - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti:

porzioni utilizzabili per insediamenti e relative dotazioni territoriali

ANS\_B - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti:

porzioni utilizzabili prevalentemente per nuove dotazioni territoriali

ANS\_C - Ambiti potenziali per nuovi insediamenti:

porzioni non edificabili

##### Territorio Rurale

AAP - Ambiti agricoli periurbani

ARP - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Ghetti di impianto storico in territorio rurale

Ghetti non storici in territorio rurale

#### Assetto della Mobilità

##### Infrastrutture

Ferrovie

Stazioni e fermate ferroviarie esistenti e proposte

Trasporto Rapido Costiero (TRC)

Fermate del TRC

Linea di forza del trasporto pubblico mare-entroterra

e sua possibile prosecuzione per San Marino

Principali parcheggi scambiatori

Rete ciclabile principale esistente

Rete ciclabile principale da realizzare (tracciato ideogrammatico)

##### Gerarchia funzionale delle strade

Autostrada

Autostrada in galleria

Itinerari primari di interesse regionale-nazionale esistenti

Itinerari primari di interesse regionale-nazionale di progetto

Viabilità extraurbana secondaria esistente

Viabilità extraurbana secondaria: tratti proposti

Asse primario urbano/suburbano di distribuzione (attuale SS.16)

Rotatorie di progetto (SS.16)

Asse intermedio retro-costiero esistente

Asse intermedio retro-costiero: tratti proposti

Strade urbane di penetrazione esistenti

Strade urbane di penetrazione: tratti proposti

Asse costiero commerciale/turistico e per la mobilità lenta e collettiva

Adegamenti della viabilità conseguenti la realizzazione del Parco del Mare

Rotatorie su strade urbane

Rotatorie su asse intermedio

Figura A-37: PSC – Schema di assetto della mobilità e ambiti normativi



#### LEGENDA

..... Confine comunale

Perimetro del territorio urbanizzato

#### Classificazione del territorio assoggettabile a trasformazioni a fini dei diritti edificatori

all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (TITOLO IV art. 4.4)

- DE\_1.1 - Lotti liberi edificabili di modesta dimensione, di fatto urbanizzati, e già destinati a spazi pubblici nel PRG pre-vigente (nel caso in cui venga prevista la cessione di tali aree al patrimonio comunale per dotazioni territoriali): diritto edificatorio da 0,18 a 0,21 mq/mq
  - DE\_1.2 - Aree edificate o occupate da impianti, da trasformare (di norma aree industriali dismesse): diritto edificatorio da 0,25 a 0,30 mq/mq
  - DE\_1.3 - Aree interstiziali non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate che nel PRG pre-vigente erano destinate in tutto o prevalentemente a spazi pubblici o a servizi di pubblica utilità: diritto edificatorio da 0,10 a 0,12 mq/mq
  - DE\_1.4 - Aree interstiziali non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate che nel PRG pre-vigente erano ricomprese in comparti edificatori per destinazioni d'uso anche residenziali: diritto edificatorio da 0,15 a 0,20 mq/mq
  - DE\_1.5 - Lotti urbanizzati già considerati edificabili nel PRG pre-vigente: diritto edificatorio da 0,25 a 0,30
- fuori dal perimetro del territorio urbanizzato negli ambiti potenzialmente urbanizzabili (TITOLO IV art. 4.4)
- DE\_2.1 - Aree che nel PRG pre-vigente erano destinate a spazi pubblici, o a servizi di pubblica utilità, o a destinazioni non residenziali: diritto edificatorio da 0,08 a 0,10 mq/mq
  - DE\_2.2 - Aree che nel PRG pre-vigente erano ricomprese in zone edificabili per destinazioni d'uso private residenziali: diritto edificatorio da 0,10 a 0,12 mq/mq
  - DE\_2.3 - Aree che nel PRG pre-vigente erano classificate come aree agricole: diritto edificatorio da 0,08 a 0,10 mq/mq

#### Vincoli di sostanziale inedificabilità incidenti sui diritti edificatori

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Zone di tutela naturalistica
- Sistema forestale boschivo
- Parchi e giardini di pregio
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- Zone ed elementi di interesse storico e archeologico
- Zone di rispetto aeroportuale A
- Zone di rispetto aeroportuale B
- Zone di rispetto aeroportuale C
- Vincolo di rispetto cimiteriale
- Fascie di rispetto depuratori

L'area di estensione della rete irrigua si trova in zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, in zona di tutela naturalistica con macchie di sistema forestale boschivo.

Vista la tipologia di intervento previsto nel territorio comunale di Rimini, i vincoli presenti non costituiscono elementi ostativi alla realizzazione ed il progetto risulta pertanto conforme al PSC.

#### REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNE DI RIMINI<sup>18</sup>

Il regolamento conosciuto con l'acronimo di RUE, rappresenta lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina le attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa alle trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica, nonché gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

Il RUE è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/03/2011, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/03/2016 e in vigore dal 6/4/2016.

Figura A-38: RUE Tavola 1.6 – Ambiti urbani, dotazioni territoriali e territorio rurale



<sup>18</sup> Fonte: <https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supperto/rue-norme-e-tavole> – Sito consultato il 21/03/22.



**LEGENDA**

.....	Confine comunale
-----	Perimetro del territorio urbanizzato (art. 4.1 PSC)
-----	Arenile
-----	Perimetri di Piani Urbanistici Attuativi
-----	Atti negoziati: Perimetri di Accordi di Programma
-----	Perimetri di Accordi di Pianificazione (art. 18 L.R. 20/2000)
-----	Programmi Integrati di Intervento
<b>AMBITI URBANI</b>	
-----	ACS - Centro storico (art. 48)
-----	AUC1 - Ambiti consolidati costituiti da tessuti di vecchio impianto caratterizzati dalla presenza o contiguità di edifici di pregio storico-culturale o elementi di pregio ambientale, o comunque da tessuti edilizi privi di indice edificatori (art. 52)
-----	AUC2 - Ambiti consolidati eterogenei per funzioni residenziali e miste (art. 53)
-----	AUC3 - Ambiti consolidati eterogenei delle frange urbane e delle località minori (art. 53)
-----	AUC4 - Ambiti consolidati frutto di piani attuativi unitari, recenti o in corso di completamento (art. 54)
-----	AUC5 - Ambiti contenenti funzioni specialistiche (art. 55)
-----	AUC6 - Ambiti consolidati costituiti da aree libere o edificate solo parzialmente (art. 56)
-----	AUC_T1 - Tessuti urbani di impianto storicizzato con prevalenza di tipologie a villini (art. 58)
-----	AUC_T2 - Ambiti consolidati in ambito costiero a marcata caratterizzazione ricettiva (art. 59)
-----	AUC_T3 - Ambiti consolidati in ambito costiero a ridotta caratterizzazione ricettiva (art. 60)
-----	AUC_T4 - Aree libere limitrofe al lungomare (art. 61)
-----	AUC_T5 - Ambiti destinati a campeggi (art. 62)
-----	AUC_T6 - Ambiti consolidati costituiti da aree libere o edificate solo parzialmente (art. 63)
-----	AUC_T7 - Ambiti consolidati ricadenti nella "Zona di riqualificazione della costa e dell'arenile" (art. 64)
-----	ASP1 - Ambiti specializzati per attività prevalentemente produttive manifatturiere (art. 68)
-----	ASP2 - Ambiti specializzati per attività prevalentemente terziarie e commerciali (art. 69)
-----	ASP3 - Lotti residenziali inglobati negli ASP e/o APF (art. 70)
-----	ASP_T - Parchi tematici (art. 71)
-----	Lotti con destinazioni in atto non residenziali (conformemente al PRG pre-vigente)
-----	Lotti produttivi con conservazione del carico urbanistico
-----	Lotti già destinati nel PRG pre-vigente ad attrezzature e spazi collettivi
-----	Lotti con normativa di RUE speciale (art. 51,57,66,72,80)
-----	Colonie marine (art. 65)

**AMBITI DI PROGETTO ATTUABILI TRAMITE POC**

-----	AR - Ambiti di riqualificazione (art. 66)
-----	ANS - Ambiti per nuovi insediamenti urbani e relative dotazioni (art. 73)
-----	ASP_N - Ambiti per nuovi insediamenti produttivi e relative dotazioni (art. 74)
-----	APF - Poli funzionali (art. 75)

**TERRITORIO RURALE**

-----	AAP - Ambiti agricoli periurbani (art. 76)
-----	ARP - Ambiti di rilievo paesaggistico (art. 76)
-----	AVP - Ambiti ad alta vocazione produttiva (art. 76)
-----	Impianti produttivi isolati in territorio rurale (art. 77)
-----	Aree per la comunità nomade (art. 79)
-----	Ghetti di impianto storico (art. 78)
-----	Ghetti non storici (art. 78)

**ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI**

-----	C - Attrezzature civili (art. 35)
-----	I - Attrezzature per l'istruzione (art. 35)
-----	R - Attrezzature religiose (art. 35)
-----	V - Verde pubblico (art. 35)
-----	VS - Verde attrezzato per attività sportive (art. 35)
-----	P - Parcheggi pubblici (art. 35)

**DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE**

-----	CIM: Cimiteri (art. 47) - DEP: Depuratori e Impianti di sollevamento
-----	RSU: Discarica o Isola ecologica - TV: Impianti emittenti radio-televisive
-----	CE: Centrale elettrica - CA: Casa Circondariale - AS: Ospedali e Case di Cura
-----	CR: Case di Riposo - CS: Centri Sociali - CD: Centri Diurni - AM: Impianti radio militari - IT: Impianti
-----	TRC (art. 7)

-----	Ferrovie
-----	Strade e parcheggi di urbanizzazione
-----	Verde di protezione ecologica (art. 43)
-----	Aree verdi in AAP (art. 76)

**EDIFICI DI VALORE STORICO-ARCHITETTONICO O DI PREGIO STORICO-CULTURALE E TESTIMONIALE**

**ESTERNI AL CENTRO STORICO (art. 49)**

-----	Categoria di tutela A
-----	Categoria di tutela B
-----	Categoria di tutela C1
-----	Categoria di tutela C2

L'area oggetto di estensione della rete irrigua nel territorio del comune di Rimini fa parte degli ambiti di rilievo paesaggistico e verde attrezzato per attività sportive.

Non si prevedono criticità relative all'estensione della rete irrigua in merito ai vincoli e alle tutele del RUE vigente di Rimini.

PIANO OPERATIVO COMUNALE E PIANO URBANISTICO GENERALE COMUNE DI RIMINI<sup>19</sup>

Il Comune ha approvato nel 2016 il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), essi sono solo due dei tre strumenti previsti dalla legge urbanistica regionale L.R.20/2000 che si sarebbe dovuta completare con il Piano Operativo Comunale (POC).

In data 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio".

La nuova legge urbanistica regionale obbliga i Comuni ad avviare entro il 01/01/2021 il processo di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) che sostituirà gli strumenti urbanistici previsti dalla LR 20/2000 (PSC-RUE-POC).

La legge prevede la possibilità di attuare e concludere i procedimenti in corso descritti all'art.4 comma 4, in merito si rendono disponibili le precisazioni riguardanti gli accordi negoziali sottoscritti prima dell'entrata in vigore della LR 24/2017 (accordi di programma art.40 LR 20/2000, accordi con i privati art.18 LR 20/2000, programmi integrati di intervento L. 179/1992) già inviate agli Ordini professionali.

La stessa legge, non consentendo l'approvazione di nuovi POC, rende possibile l'immediata attuazione di una parte delle previsioni del vigente PSC mediante la stipula di accordi operativi secondo le modalità descritte dall'art. 4.

L'avvio della procedura prevista dall'art. 4 finalizzata all'attuazione delle aree private previste dal PSC determina la conclusione della fase transitoria stabilita dalla LR 20/2000 per il completamento della strumentazione urbanistica comunale (PSC, RUE e POC) e regolata dall'art. 1.13 di PSC.

Nella sezione "Attuazione del PSC- Manifestazione di interesse" è possibile conoscere le attività che il Comune di Rimini ha attivato al riguardo.

La stessa LR 24/2017 norma all'art.53 la modalità di attuazione degli interventi pubblici.


<sup>19</sup> Fonte: <https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supporto/pianificazione-generale> – Sito consultato il 21/03/22.

## PIANO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNE DI RIMINI<sup>20</sup>

Il piano conosciuto con l'acronimo di ZAC, è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 11/06/2015 e approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15/03/2016.

La ZAC è uno strumento di pianificazione che permette di limitare il deterioramento del territorio dal punto di vista dell'inquinamento acustico, e consiste nella classificazione in 6 zone del territorio comunale: da aree particolarmente protette (classe 1) ad aree esclusivamente industriali (classe 6), attraverso aree residenziali, commerciali, ad intensa attività umana, ecc.; ad ognuna di queste classi corrispondono dei limiti di rumore, diurno e notturno.

Figura A-39: ZAC – Zonizzazione acustica comunale



<sup>20</sup> Fonte: <https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supporto/zac-zonizzazione-acustica-comunale> - sito consultato in data 22/03/2022.



LEGENDA	
.....	Confine comunale
-----	Perimetro del territorio urbanizzato
Classificazione acustica	
	Area non classificate
	CLASSE I - Aree particolarmente protette
	CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali
	CLASSE III - Aree di tipo misto
	CLASSE IV - Aree ad intensa attività umana
	CLASSE V - Aree prevalentemente produttive
	CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali
	Sedi stradali
	Sede ferroviaria
	Bacini e corsi d'acqua
Classificazione acustica di progetto	
	CLASSE I - Aree di progetto particolarmente protette
	CLASSE III - Aree di progetto di tipo misto
	CLASSE IV - Aree di progetto ad intensa attività umana
	CLASSE V - Aree di progetto prevalentemente produttive
	Ambiti di progetto del PSC (ANS-ASP_N-APF)

L'Area di estensione della rete irrigua nel territorio del comune di Rimini ricade pressoché integralmente in classe III e non è oggetto di progetto di variazione della classificazione.

### A.3.6. Vincoli naturalistici e ambientali<sup>21</sup>

La cartografia seguente descrive i siti natura 2000 (aree SIC e ZPS) della Provincia di Rimini.

#### **Rete Natura 2000 dell'Emilia Romagna – Rimini**




Figura A-40: Aree protette e Rete Natura 2000

Dall'esame della cartografia della rete Natura 2000 dell'Emilia Romagna si rileva che l'area ricade all'interno dell'area IT4090002 - ZSC - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia.

Di seguito è riportato l'inquadramento dell'intervento rispetto al sito naturalistico citato.

<sup>21</sup> Fonte: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/siti> - Sito consultato il 22/03/2022.






Figura A-41: Sito Rete Natura 2000 IT 4090002 Torriana, Montebello, fiume Marecchia

Il progetto interessa un'area che si trova all'interno dell'area naturale protetta ZSC (Zona Speciale di Conservazione, un Sito di Importanza Comunitaria in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie per cui il sito è stato designato dalla Commissione europea).

La categoria di progetto della L.R. 4/2018 dell'Emilia Romagna per l'intervento in esame è la A.1.4, per la quale è prevista l'attivazione della procedura di VIA; considerando che l'area ricade all'interno di un'area protetta, la procedura da attivare è quella della Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Procedimento Ambientale Unico Regionale.



### **A.3.7. Coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione e vincoli di tutela naturalistica**

In sintesi, il progetto relativo all'utilizzo dei bacini in destra idraulica del Fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN) risulta pienamente conforme alla pianificazione vigente a livello regionale, provinciale e comunale e, a seguito dell'attuazione del progetto, tale livello di conformità non subirà alcuna variazione.

Non sono presenti vincoli di tutela naturalistica tali da impedire la realizzazione del progetto e a tale scopo sarà presentato apposito Studio di incidenza.

Tale intervento è previsto tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e consentirà, oltre alla messa in disponibilità di importanti volumi a scopo irriguo nei territori dei comuni indicati, anche una funzione di miglioramento della sicurezza idraulica della bassa Val Marecchia.

## **B. INQUADRAMENTO PROGETTUALE**

### **B.1. Introduzione**

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica di opera pubblica, denominato "Recupero dei bacini di ex cava in destra idraulica del Fiume Marecchia con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale nei comuni di Rimini, Verucchio e Santarcangelo di Romagna (RN)" è stato redatto nel mese di gennaio 2022 a firma dell'ing. Andrea Cicchetti in qualità di R.u.p. e dall'ing. Marco Donati.

### **B.2. Inquadramento progettuale**

Il progetto preliminare prevede 4 soluzioni atte a recuperare i laghi presenti in destra idrografica del fiume Marecchia a scopo irriguo e per aumentare la sicurezza idraulica.

Delle quattro soluzioni ipotizzate, si opta per la D, lasciando i bacini nel territorio del comune di Rimini intatti e destinati allo stesso scopo attuale.

La soluzione D rappresenta sostanzialmente un adattamento della soluzione C, al fine di contenere in costo delle opere all'interno dell'importo di finanziamento disponibile, una volta verificato in fase di calcolo sommario della spesa, che la soluzione C risulta di difficile sostenibilità economica.

Pertanto nella soluzione D, oltre all'impermeabilizzazione dei laghi Santarini e Azzurro (proposta in deroga all'articolo 3.2 delle norme di attuazione del PTCP 2007 di Rimini, variante 2012, sulla base delle considerazioni riportate ai paragrafi precedenti), il non utilizzo dei laghi In.Cal System e In.Cal System minore e il reintegro di acqua in uscita dal depuratore di Santa Giustina, al pari della soluzione C, sono state introdotte le seguenti ipotesi atte a contenere il costo complessivo dell'intervento:

- la realizzazione della condotta premente in sponda destra fino al nodo 7 rinunciando a servire l'areale in sinistra dalla Traversa di Ponte Verucchio;
- la predisposizione dell'alimentazione di due primi distretti irrigui in sinistra Marecchia attraverso una specifica condotta in attraversamento del fiume da posare lungo il ponte della S.P. 49 Traversale Marecchia;
- riduzione della portata da derivare dalla rete di pompaggio dal depuratore a circa 320 l/s.

Anche in questo caso sarà comunque necessario sovradimensionare l'impianto di sollevamento dal depuratore rispetto alle previsioni del progetto LIFE e realizzare una condotta di collegamento con il sollevamento di progetto, da posare in attraversamento del fiume Marecchia fruttando l'esistente ponte sulla S.P. 49 Traversale Marecchia.

Il totale del volume necessario pari a circa 4,6 milioni di m<sup>3</sup> sarebbe soddisfatto per il 30% circa dal volume accumulato nei laghi (1,42 milioni di m<sup>3</sup>) e per il restante 70% dal volume derivato dal depuratore di Santa Giustina.

Il vantaggio di questa soluzione è quello che anche gli areali in sinistra idraulica potranno usufruire di un'acqua miscelata tra le due fonti di approvvigionamento disponibili (uscita depuratore e laghi).

Anche in questo caso, come per la soluzione C, gli oneri di adeguamento dell'impianto di sollevamento e della condotta premente, fino al punto di allacciamento con la linea in attraversamento del Marecchia lungo la SP 49, non sono stati considerati nelle stime economiche di cui al successivo paragrafo 7 ma andranno considerati all'interno del quadro economico del progetto LIFE.




Figura B-1: Rappresentazione schematica soluzione D

### B.2.1. Dimensionamento di massima della rete di distribuzione irrigua primaria

Per un dimensionamento di massima della sola rete di distribuzione primaria (non considerando le reti secondarie di distribuzione ai distretti irrigui) nelle quattro soluzioni di progetto si è proceduto innanzitutto alla definizione delle portate in base alle considerazioni fatte sui bacini irrigabili.

Pertanto sono state innanzi tutto definite le portate totali da fornire nelle quattro soluzioni, successivamente si è provveduto a definire i possibili distretti irrigui con i relativi nodi di collegamento alla linea di alimentazione primaria, si sono quindi definite le portate di progetto ai vari nodi secondo un principio di proporzionalità tra l'areale servito del nodo e quello complessivamente servito.

Solo nel caso della soluzione C si è considerato di assegnare al nodo 8, in corrispondenza della Traversa di Ponte Verucchio, l'intera portata del bacino dominato in sinistra idraulica.

Le portate ottenute sono riportate nella tabella seguente.



Nodo	Superficie (ettari)	Portata (l/s)			
		soluzione A	soluzione B	soluzione C	Soluzione D
1	78	4	6	29	29
2	169	9	14	63	63
3	95	5	8	36	36
4	146	8	12	55	55
5	231	12	19	87	87
6	116	6	9	43	43
7	81	4	6	30	30
<b>Tot dx</b>	<b>916</b>	<b>47</b>	<b>73.5</b>	<b>344</b>	<b>344</b>
8				256	
9	151				95
10	103				65
altri sx	154				
<b>Tot sx</b>	<b>408</b>			<b>256</b>	<b>159</b>
<b>Q totale</b>		<b>47</b>	<b>73.5</b>	<b>600</b>	<b>503</b>

Tabella 1 – Portate ai nodi della condotta premente

Successivamente, tramite l'utilizzo del software di simulazione idraulica di reti in pressione EPANET, si sono definiti i vari diametri nelle diverse soluzioni e le caratteristiche del sistema di pompaggio.



Figura B-2: Rappresentazione della rete di progetto - Schermata software EPANET

I diametri derivanti da questo dimensionamento di massima, sotto riportati, sono poi stati utilizzati ai fini della stima sommaria dei costi di cui al paragrafo successivo.

tratto	SOLUZIONE A		SOLUZIONE B		SOLUZIONE C		SOLUZIONE D	
	Lunghezza (m)	DN (mm)	Lunghezza (m)	DN (mm)	Lunghezza (m)	DN (mm)	Lunghezza (m)	DN (mm)
<b>Soll-1</b>	310	300	50	400	50	800	50	800
<b>1-2</b>	1120	300	100	400	100	800	100	800
<b>2-3</b>	750	250	750	400	750	800	750	800
<b>3-4</b>	1880	250	1880	400	1880	600	1880	500
<b>4-5</b>	1700	250	1700	300	1700	600	1700	400
<b>5-6</b>	1830	200	1830	250	1830	500	1830	300
<b>6-7</b>	1860	150	1860	150	1860	500	1860	250
<b>7-8</b>	-	-	-	-	1580	500	-	-
<b>3-9-10</b>	-	-	-	-	-	-	640	400

Tabella 2 – Lunghezze e diametri nominali dei tratti di tubazione

Si tratta naturalmente di dimensionamenti di massima che devono trovare un loro affinamento nei calcoli delle successive fasi progettuali.

Nella soluzione di progetto D la realizzazione dell'impianto di sollevamento è prevista in adiacenza al lago Azzurro.

L'area occupata dall'impianto avrà un'estensione pari a circa 1.260 m<sup>2</sup> e sarà delimitata con recinzione di rete metallica e schermata con alberature e siepi per limitarne l'impatto visivo.

L'accesso all'area è previsto dalla via Savina, in corrispondenza del vecchio accesso del sito estrattivo. L'impianto sarà costituito da due camere distinte, eventualmente collegabili tra loro. Una delle due camere sarà dedicata al pompaggio dell'acqua dei laghi, mentre l'altra sarà dedicata al pompaggio delle acque di riutilizzo del depuratore di Santa Giustina, provenienti dalla rete in sinistra idraulica del Marecchia.

In questo modo si avrà massima flessibilità nell'utilizzo esclusivo o promiscuo delle due risorse idriche, prevedendone l'eventuale miscelazione direttamente in rete secondo proporzioni tra le portate immesse controllabili e modificabili in tempo reale a seconda delle esigenze dell'utenza e della disponibilità della risorsa stessa.




Figura B-3: Pianta e sezione dell'impianto di sollevamento

Le vasche di accumulo per il pompaggio saranno collegate entrambe al lago da due tubazioni di derivazione DN 800 intercettate da altrettante paratoie motorizzate che consentiranno di utilizzare all'occorrenza entrambe le camere per il pompaggio dell'acqua del lago e consentire in questo modo le operazioni periodiche di manutenzione e pulizia delle vasche.

Le pompe e il collettore, con relative strumentazioni di misura di pressione e portata, saranno poste esternamente in adiacenza alla vasca di accumulo.

All'interno dell'area vi sarà poi il locale tecnico e di guardiania che ospiterà i quadri elettrici, i trasformatori, ufficio e servizi igienici, ecc.

Tutto il sistema sarà completamente automatizzato e telecontrollato a distanza con possibilità di intervenire in remoto nel comando e nella gestione compressiva dell'impianto.

### **B.2.2. Valutazione del possibile utilizzo di parte dei volumi di ex cava a fini della laminazione delle piene**

L'ipotesi circa il possibile utilizzo dei volumi di ex cava a fini della laminazione delle piene è stata analizzata nella Relazione idrologica-idraulica di progetto, alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Preme sottolineare che gli interventi richiesti per trasformare in bacini di laminazione i laghi ex cava sono stati sviluppati a livello indicativo al solo fine di definire il livello di efficienza di laminazione ottenibile dal sistema.



Qualora si ritenessero i risultati di tali valutazioni interessanti per la protezione idraulica del territorio di valle, occorrerà procedere con i necessari approfondimenti di dettaglio.

Per tale motivo nelle valutazioni economiche dei paragrafi precedenti non sono stati considerati i costi da sostenere per adattare i laghi a tali finalità (ad esempio con la realizzazione sfioratori laterali, opere di mitigazione, ecc.).

Dai risultati delle simulazioni si evince comunque che, predisponendo tre sfioratori laterali a servizio dei laghi Santarini, Azzurro e In.Cal System, si otterrebbero gli effetti di laminazione significativi, riportati in Tabella 3 – Portate al colmo di piena, riduzione delle portate, volumi di piena e riduzione dei volumi per laminazione nell'intero tratto modellato, per TR=20, 50 e 200 anni, in riferimento allo stato di fatto e di progetto.




Figura B-4: sfioratori a servizio dei laghi Santarini e Azzurro simulati

Grandezze		TR = 20 anni		TR = 50 anni		TR = 200 anni	
		SdF	SdP	SdF	SdP	SdF	SdP
<b>Portata al colmo [m<sup>3</sup>/s]</b>	di monte	739		930		1220	
	di valle	730	657	927	779	1217	992
<b>Riduzione portata al colmo</b>	[m <sup>3</sup> /s]	9	82	3	150	3	228
	[%]	1,2 %	11,1 %	0,4 %	16,2 %	0,2 %	18,7 %
<b>Volume di piena [milioni di m<sup>3</sup>]</b>	di monte	26,08		32,82		42,70	
	di valle	25,66	23,85	32,27	29,81	42,06	38,73
<b>Riduzione volume di piena</b>	[milioni di m <sup>3</sup> ]	0,43	2,23	0,55	3,02	0,64	3,97
	[%]	1,6 %	8,6 %	1,7 %	9,2 %	1,5 %	9,3 %
<b>Massimo tirante nella sezione di valle</b>	[m]	2,80	2,67	3,09	2,87	3,47	3,18
	[m slm]	28,29	28,16	28,58	28,36	28,96	28,67
<b>Riduzione del tirante nello SdP rispetto a SdF nella sezione di valle</b>	[m]	0,13		0,22		0,29	

Tabella 3 – Portate al colmo di piena, riduzione delle portate, volumi di piena e riduzione dei volumi per laminazione nell'intero tratto modellato, per TR=20, 50 e 200 anni, in riferimento allo stato di fatto e di progetto

Dal confronto degli schemi riportati alla pagina precedente si può considerare che la predisposizione a invaso di laminazione sia effettivamente perseguibile per il solo lago Azzurro, in quanto lo sfioratore necessario per il lago Santarini avrebbe dimensioni eccessivamente impattanti mentre il lago In.Cal System ne risulterebbe compromesso nelle sue valenze ambientali.

In tale ipotesi, nella configurazione simulata, si determina un significativo abbassamento del picco di piena (), pari a 73 m<sup>3</sup>/s (6,5%); si evidenzia tuttavia che la reale stima dell'abbassamento del colmo di piena e dell'efficienza di laminazione in tale evenienza è comunque da determinare simulando l'esclusiva presenza dello sfioratore a servizio del lago Azzurro, in assenza di quello a servizio del lago Santarini.



Figura B-5: dettaglio dell'effetto sulla laminazione dell'onda di piena in ingresso per TR=200 anni, relativamente allo sfioratore associato al lago Azzurro

## C. ELENCO PARERI E NULLA OSTA

La tabella seguente mostra le autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri necessari per il progetto in esame e i relativi enti competenti al rilascio.

<b>PARERE</b>	<b>ENTE</b>
Valutazione preliminare art. 26 bis e successivo PAUR con Valutazione di Impatto Ambientale	Regione Emilia Romagna
Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA	Ente Parchi e Biodiversità Romagna
Permesso di costruire/Conformità urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune Santarcangelo – Sportello unico edilizia</li> </ul>
Autorizzazione paesaggistica D.L. 42/2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comune Santarcangelo</li> <li>• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Rimini</li> </ul>
Parere di compatibilità ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARPAE SAC Provincia di Rimini</li> <li>• ARPAE ST Provincia di Rimini</li> <li>• Comune di Santarcangelo</li> </ul>
Occupazione area demaniale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ARPAE SAC Rimini</li> <li>• ARPAE SAC – Area Coordinamento rilascio concessioni della Direzione Tecnica</li> </ul>
Autorizzazione sismica.	Servizio Area Romagna Provincia di Rimini
Autorizzazione all'invaso	Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ASTPC
Concessioni/Autorizzazioni per sottoservizi	SGR, HERA, TELECOM, ENEL, Romagna Acque Società delle Fonti, SNAM, Comuni di Verucchio e Santarcangelo di Romagna
Titolo Edilizio	Comune di Santarcangelo, Verucchio (non necessario per impianti/condotte in area demaniale)
Autorizzazione idraulica, Visto di congruità tecnico-finanziaria, attraversamento F. Marecchia	Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile Emilia Romagna ASTPC



## **D. IMPATTI AMBIENTALI ATTESI – DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA**

Sulla base delle caratteristiche del progetto di fattibilità tecnico economica, e tenendo in adeguata considerazione l'ubicazione dell'opera, si possono prevedere le criticità ambientali da affrontare nello studio di impatto ambientale che sarà da predisporre una volta ultimata la procedura di Valutazione preliminare art. 26-bis.

Per prima cosa, trattandosi di interventi e opere vicina al corso di un fiume, sarà da prevedere una relazione idrologica per la descrizione dell'intervento in termini di impatto sul corso d'acqua e falde ad esso direttamente o indirettamente collegate.

Si può anche ipotizzare che, trattandosi di una presa già concessionata, senza variare i contenuti della concessione, l'impatto sarà ridotto sul regime idrologico del corso del fiume Marecchia ed equivalente a quello generato dal preesistente manufatto.

Sarà da considerare inoltre, come impatto positivo, la protezione dalle piene e i benefici irrigui che i bacini forniranno.

Data l'entità delle opere, gli impatti ambientali saranno concentrati quasi esclusivamente nelle fasi di cantiere. A tale scopo, dato che saranno utilizzate numerose macchine per movimento terra e opere in cls, sarà da valutare principalmente l'impatto acustico delle stesse, considerando le ore di lavorazione previste, la massima presenza di macchinari operanti e la vicinanza di civili abitazioni, da considerarsi come recettori.

Un ulteriore elemento di impatto delle attività di cantiere sarà la potenziale emissione diffusa di polveri legate alla movimentazione di materiale inerte e al transito dei mezzi su percorsi non asfaltati.

A tale scopo si pensa di predisporre un disciplinare per la mitigazione di tali tipologie di impatto, sulla base della linea guida della Regione Toscana (LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI CANTIERI AI FINI DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE, ARPAT, gennaio 2018).

Tali linee guida consentono di introdurre elementi gestionali in grado di evitare e mitigare gli impatti ambientali della fase di cantiere per i seguenti comparti ambientali e/o gestionali, di cui si riportano le fasi che interesseranno le opere di cantiere previste:

### **Piano ambientale di cantierizzazione**

Effettuato tramite la distribuzione interna dell'area di cantiere, definendo:

- la localizzazione e la dimensione degli impianti fissi di lavoro;
- la localizzazione e la dimensione degli impianti di abbattimento degli inquinanti;
- la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito delle materie prime e rifiuti;
- la localizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione;
- la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti fissi di lavoro;
- la descrizione precisa per dimensionamento e modalità di gestione degli impianti di trattamento e smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle diverse lavorazioni;
- la tipologia dei rifiuti prodotti e la loro gestione (deposito e/o stoccaggio, recupero e/o smaltimento);
- una valutazione tecnica finalizzata a garantire la verifica di capacità di trattamento di tali impianti e la loro efficacia nel tempo, con indicazione delle attività di manutenzione previste;

### **Inquinamento acustico**

Per quanto riguarda l'impostazione delle aree di cantiere l'impresa:

- dovrà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;

• dovrà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora.

Relativamente alle modalità operative l'impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:

- dare preferenza al periodo diurno per l'effettuazione delle lavorazioni;
- impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all'uso di pale cariatrici piuttosto che escavatori in quanto quest'ultimo, per le sue caratteristiche d'uso, durante l'attività lavorativa viene posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la pala cariatrica svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo svolge un'azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
- rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, privilegiare il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
- usare barriere acustiche mobili, in caso di necessità per il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;
- per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore quiete o destinate al riposo; per le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro;
- effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate, sfruttando anche tecniche di convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri trasportatori, tramogge, ecc.;
- individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare con la Direzione Lavori;
- ottimizzare la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita, con l'obiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica.

### **Emissioni in atmosfera**

Si elencano di seguito le eventuali misure di mitigazione da mettere in pratica:

- effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, pavimentate e non;
- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
- bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
- dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree (ad esempio i rilevati) in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine lavori dell'intero progetto;
- innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere;
- evitare le demolizioni e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;

- durante la demolizione delle strutture edili provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

### **Tutela delle risorse idriche e del suolo**

La gestione acque meteoriche dilavanti sarà effettuata limitando il più possibile il contatto tra le stesse e gli eventuali materiali stoccati, realizzando, anche ai fini di sicurezza di cantiere, un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle acque dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;

Altre possibili azioni, saranno:

- limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;
- in caso di versamenti accidentali, sarà necessario circoscrivere e raccogliere il materiale ed effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006;

### **Modalità operative di cantiere**

In caso di lavori in alveo di corsi d'acqua o aree lacuali, oltre a lavorare preferibilmente in periodi di magra, è necessario adottare idonei sistemi di deviazione delle acque superficiali con apposite casseformi o paratie al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi e/o altre parti solide nelle acque e nell'alveo.

Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee (stazione di pompaggio), che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento e di altri additivi.

È importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati nella costruzione, allo scopo di scegliere preferibilmente prodotti biodegradabili e atossici.

### **Terre e rocce da scavo**

Nella gestione delle terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo devono essere applicate le seguenti modalità:

- effettuare lo stoccaggio in cumuli presso aree di deposito appositamente dedicate sia nel sito di produzione/cantiere che di utilizzo o altro sito;
- identificare i cumuli con adeguata segnaletica, che ne indichi la tipologia, la quantità, la provenienza e l'eventuale destinazione di utilizzo;
- gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il trascinarsi di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e regimazione delle aree di deposito;
- in caso di caratterizzazione di terre e rocce da scavo in corso d'opera, impermeabilizzare le piazzole e dimensionarle adeguatamente rispetto alle tempistiche di campionamento e analisi;
- isolare dal suolo il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti pericolosi;
- in generale effettuare l'eventuale deposito di terre e rocce da scavo in modo tale da evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle fossette facenti parte del sistema di regimazione delle acque meteoriche;

Per tutte le specifiche in merito alle modalità di gestione dei depositi si veda comunque, per le varie casistiche, quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017: in ogni caso si stima che i materiali da destinare ad utilizzo esterno saranno al massimo quelli derivanti dagli scavi per la realizzazione della stazione di pompaggio.

### **Depositi e gestione dei materiali**



Per le materie prime, le varie sostanze utilizzate, i rifiuti ed i materiali di recupero è opportuno attuare modalità di stoccaggio e di gestione che garantiscano la separazione netta fra i vari cumuli o depositi. Ciò contribuisce ad evitare sprechi, spandimenti e perdite incontrollate dei suddetti materiali in un'ottica di adeguata conservazione delle risorse e di rispetto per l'ambiente.

In particolare è opportuno:

- depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare spandimenti nei terreni non oggetto di costruzione e nelle eventuali fossette facenti parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;
- stoccare prodotti chimici, colle, vernici, pitture di vario tipo, oli disarmanti ecc. in condizioni di sicurezza, evitando un loro deposito sui piazzali a cielo aperto; è necessario che in cantiere siano presenti le schede di sicurezza di tali materiali;
- separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all'interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

### **Rifiuti del cantiere**

È necessario individuare le varie tipologie di rifiuto da allontanare dal cantiere e la relativa area di deposito temporaneo.

All'interno di dette aree i rifiuti dovranno essere depositati in maniera separata per codice CER e stoccati secondo normativa o norme di buona tecnica atte ad evitare impatti sulle matrici ambientali (in aree di stoccaggio o depositi preferibilmente al coperto con idonee volumetrie e avvio periodico a smaltimento/recupero).

Dovranno pertanto essere predisposti contenitori idonei, per funzionalità e capacità, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti individuati e comunque di cartoni, plastiche, metalli, vetri, inerti, organico e rifiuto indifferenziato, mettendo in atto accorgimenti atti ad evitarne la dispersione eolica. I diversi materiali dovranno essere identificati da opportuna cartellonistica ed etichettati come da normativa in caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose.

### **Ripristino delle aree utilizzate come cantiere e campi base**

Il ripristino dovrà avvenire tramite:

- verifica preliminare dello stato di eventuale contaminazione del suolo e successivo risanamento dei luoghi;
- ricollocamento del terreno vegetale accantonato in precedenza;
- ricostituzione del reticolo idrografico minore allo scopo di favorire lo scorrimento e l'allontanamento delle acque meteoriche;
- eventuale ripristino della vegetazione tipica del luogo.

All'interno degli aspetti relativi agli impatti generati dalle emissioni in atmosfera ci saranno quelli derivanti dal traffico indotto: per questo aspetto sarà altresì importante analizzare la realizzazione e la gestione della viabilità di cantiere.

Le emissioni diffuse da mezzi, viabilità e movimentazione terre e rocce, saranno computate sulla base dei fattori di emissione documentazione US-EPA "AP-42: Compilation of Air Pollutant Emission Factors", attraverso la quale è possibile effettuare un calcolo dal quale si possono ottenere le emissioni diffuse dalle operazioni di scavo, reinterro, transito e costruzione.

Inoltre, trattandosi di intervento quasi integralmente all'interno del perimetro della Zona Speciale di Conservazione IT4090002 - ZSC - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia, occorrerà predisporre Studio di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato con D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, attuato con L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 e s.m.i., realizzato secondo schema di cui alla DGR 1191 del 30 luglio 2007.

Altri elementi di potenziale impatto ambientale saranno quelli relativi alla gestione dei rifiuti che, se da un lato saranno gestiti come da indicazioni delle linee guida citati, all'interno del SIA sarà indicata

la previsione di produzione di rifiuti per tipologia, la relativa gestione in deposito temporaneo e la possibile destinazione ai sensi della normativa vigente in materia.

In ultimo saranno da valutare gli aspetti paesaggistici con Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005 (attuativo dell'art.146 del Dlgs 42/2004), al fine di valutare gli aspetti relativi alle alterazioni morfologiche.

## **E. ELENCO DEGLI ELABORATI CHE SARANNO PRESENTATI PER ATTIVARE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI VIA (PAUR)**

Di seguito si riporta un elenco degli elaborati che saranno presentati l'attivazione del procedimento autorizzatorio unico regionale di VIA (PAUR).

- Studio di Impatto Ambientale comprensivo di: quadro progettuale, programmatico, ambientale, sintesi non tecnica;
- Attivazione procedura di VIA, Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, Elenco autorizzazioni e atti, Modello avviso deposito BURERT, Versamento spese istruttorie;
- Studio di Incidenza;
- Relazione Paesaggistica;
- Relazione Sismica;
- Relazione idrologica;
- Elaborati progettuali:
  - o A.1 Relazione tecnica generale
  - o A.2 Relazione geologica-geotecnica
  - o A.3 Relazione fotografica
  - o B.1 Corografia generale su C.T.R. 1:25.000
  - o B.2 Planimetria catastale e satellitare 1:2.000
  - o B.3 Corografia generale intervento
  - o B.4 Planimetria di rilievo
  - o B.5.1 Stato di progetto: pianta
  - o B.5.2 Stato di progetto: sezioni
  - o B.6 Canali di adduzione alle prese irrigue
  - o B.7 Fasi realizzative dell'opera
  - o B.8 Planimetria accesso cantiere e sistema UNI EN ISO 14001:2014
  - o C.1 Casseratura e armatura opere civili
  - o E.1 Prime indicazioni e misure finalizzate a tutela di salute e sicurezza luoghi di lavoro
  - o G.1 Elenco dei prezzi unitari
  - o G.2 Computo metrico estimativo
  - o G.3 Quadro economico
  - o G.4 Cronoprogramma



## **F. ALLEGATI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE**

- Attivazione della procedura di Valutazione preliminare;
- Elenco elaborati;
- Elenco pareri-concessioni-autorizzazioni;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Inoltre si faccia riferimento ai seguenti elaborati:

- Relazione generale e tecnica
- Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico
- Relazione idrologico-idraulica
- Simulazione idraulica sull'effetto di laminazione dei laghi
- Relazione geologica
- Studio di prefattibilità ambientale
- Computo metrico estimativo preliminare dell'opera
- Quadro economico di progetto
- Cronoprogramma dei lavori
- Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
- Piano preliminare di monitoraggio ambientale
- Piano particellare preliminare
- Inquadramento generale scala 1:25000
- Planimetria uso del suolo scala 1:10000
- Planimetria di progetto Soluzione D scala 1:10000
- Rilievo plano-altimetrico dei laghi scala 1:2000
- Planimetria e profilo di progetto dei laghi Soluzione D scala 1:2000
- Particolare sollevamento scala 1:500/1:100